IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno XLVII - Serie IV - Vol. IV - Fasc. VIII - Agosto 1922

SOMMARIO: **ATTI DELLA SANTA SEDE: S. C. del S. Officio**. I. Condanna delle opere di A. France, p. 225; II. Circa la « Iednota », 225. - **S. C. dei Religiosi**. *Dioecesis N.* Circa l'ascolta o esame delle religiose, 226. - **S. C. dei Riti**. Della Messa nella riesumazione, 229. - **S. Penitenzieria**. Circa le indulgenze apostoliche, 230. - **S. R. Rota**. *Tarentin.* Del diritto di processione, 231. - **Commissione del Codice**. Dubbî sui can. 180 e 396, 233. — **CONSULTAZIONI**. Sul patronato nei benefici di cattedrali e collegiate (c. 403), 234. — **QUESITI MINORI**, 242. — **BREVI RISPOSTE**, 244. — **DIRITTO GOVERNATIVO**. Regolamento per l'attuazione dei miglioramenti economici al Clero, 245. — **CRONACA ECCLESIASTICA**, 253. — **BIBLIOGRAFIA**, 256.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Suprema Sacra Congregazione del S. Officio.

I.

Si condannano tutte le opere di ANATOLE FRANCE [*A. A. S.* XIV, 379].

Feria IV, die 31 maii 1922.

Decreto. - In generali consessu Supremae S. Congregationis Sancti Officii, E.mi ac Rmi D.ñi Cardinales in rebus fidei et morum Inquisitores Generales, praehabito DD. Consultorum voto, decreverunt: Opera omnia auctoris *Anatole France,* ad praescriptum Codicis I. C. can. 1399, 2°, 3°, 6°, 8°, 9°, prohiberi ipso iure, eaque in Indicem Librorum prohibitorum inserenda esse (1).

Insequenti vero feria v, die 1 iunii eiusdem anni, Sanctissimus D. N. Pius divina providentia Papa XI, in solita audientia R. P. D. Assessori S. Officii impertita, relatam sibi E.morum ac R.morum Patrum resolutionem approbavit, confirmavit et publici iuris fieri praecepit.

Datum Romae, ex aedibus Sancti Officii, die 2 iunii 1922.

Aloisius Castellano, *Supremae S. C. S. Off. Notarius.*

II.

Comminazione di scomunica agli scismatici czeco-slovacchi e proscrizione del periodico « Iednota » [*A. A. S.* XIV, 379].

Decreto. - Quum certis auctoribus non sine gravi moerore Suprema haec Sacra Congregatio Sancti Officii, fidei morumque inte-

(1) Il nome è posto in corsivo, essendo in realtà uno pseudonimo per Francesco Anatolio Thibault. La citazione dei canoni del Codice equivale a qualificare la produzione di questo scrittore, tristamente famoso pei suoi attacchi a s. Giovanna d'Arco, come contraria ai principî fondamentali della religione, direttamente opposta ai buoni costumi, offensiva del dogma, del culto, della disciplina e della gerarchia cattolica, dilettantesi *ex professo* di cose oscene e lascive.

gritati tutandae praeposita, compererit praescriptiones contra schismaticam quorumdam e Tchecoslovachia sacerdotum consociationem *Iednota* quae dicitur, ab anno 1920 ab eius regionis Episcopis editas et a Sede Apostolica (videsis *Acta Ap. Sed.*, vol. XII, pag. 57, n. I et pag. 585, n. II) (1) probatas et confirmatas, in irritum cecidisse: ne in re tanti momenti suo muneri suisque partibus deesse videatur, illa sua edicta quibus memoratam consociationem reprobavit ac dissolvi iussit, impensius renovare iterumque confirmare cogitur, prout praesenti decreto renovat iterumque confirmat.

Sacerdotes igitur quotquot sunt qui dissolutae consociationis quomodocumque adhuc sint participes, nisi intra quindecim dies ab huius decreti promulgatione per Episcopos facienda computandos, a schismatico proposito resipiscentes, suorum Episcoporum ac Sedis Apostolicae mandatis plene atque absolute se subiecerint, excommunicationem Apostolicae Sedi reservatam ipso facto, absque alia declaratione, se incursuros esse sciant; quatuor vero illi sacerdotes, qui consociationis eiusdem *praesidium* (quod vocant) constituunt, excommunicatione *nominatim* cum omnibus iuris effectibus, novo decreto insuper se mulctatum iri.

Hac ipsa occasione, periodicum commentarium, cui pariter titulus *Iednota*, haec eadem Suprema Sacra Congregatio omnino reprobat, damnat ac proscribit, unaque simul excommunicationem Sedi Apostolicae speciali modo reservatam, in can. 2318 § 1 statutam, ad eiusdem commentarii editores, defendentes, legentes, ac retinentes, expresse extendit.

Sacrorum e Tchecoslovachia Antistites curae sibi habebunt hoc decretum, Ss.mi D. N. D. Pii Pp. XI auctoritate confirmatum, in sacerdotum ad quos spectat, fideliumque sibi subiectorum notitiam, ut efficacissime in Domino videbitur, sine mora perferre; et quamprimum Sacram Congregationem de rei exitu certiorem facere.

Datum Romae, ex aedibus Sancti Officii, die 14 iunii 1922.

Aloisius Castellano, *Supremae S. C. S. Off. Notarius.*

Sacra Congregazione dei Religiosi.

Circa la gratuità dell'ascolta o esame delle religiose [*A. A. S.*, XIV, 352].

Dioecesis N. - *18-20 marzo 1922.* - Monsignor Vescovo di N. espone alla S. C. dei Religiosi che « la consuetudine forse immemoriale, invalsa « da oltre 400 anni nella diocesi di N. importa che nell'esplorazione « canonica della volontà delle religiose (volgarmente: *ascolta* delle

(1) *Monit. Eccl.*, XXXII, 69 s.

« Monache) venga sempre *esatta* una tassa dalle comunità relative: « *tenuit semper taxationes, aliquas.... exigere* ». A lui sembrava che tal consuetudine potesse sostenersi anche dopo il Codice, sebbene questo abbia al can. 522 § 2 la parola « *gratuito* exploret »; anzi ancor più ora che prima, perchè mentre prima l'*ascolta* doveva farsi una sola volta, prima dei voti solenni o perpetui, ora deve farsi *tre* volte, a norma del can. stesso, cioè *ante novitiatum, et ante utramque professionem;* onde vale anche dopo il Codice, come e più di prima, la ragione che appoggiava quella consuetudine, che cioè, essendo l'Ordinario occupato in tanti affari che non gli permettono di fare personalmente l'*ascolta*, deve farla per mezzo di altri, e deve quindi compensare chi lo sostituisce in tale incombenza non facile, e ben degna di retribuzione.

Ma la sacra Congregazione, studiata attentamente la cosa col voto - è detto espressamente - di due Consultori, l'ha sottomessa al giudizio della Plenaria. E gli E.mi Padri al dubbio così proposto: « *An consuetudo exigendi taxam pro exploratione voluntatis Religiosarum sustineatur in casu* », in data 18 marzo risposero: *negative*. E il S. P. nell'udienza successiva del 20 confermò tale risposta.

ANNOTAZIONI

Anzitutto va corretto un lieve errore nell'esposto del Vescovo, ove si dice che tale usanza rimonta *oltre* i 400 anni: ciò sembra inesatto, poichè la legge dell'*ascolta* (exploratio canonica voluntatis) fu imposta solo dal Tridentino, sess. XXV, *de reg. et mon.* c. 17, e quindi non prima del 1564.

Quanto alla consuetudine in parola, rileviamo in primo luogo esser pacifico che essa è *contraria* al Codice, che espressamente vuole *gratuita* l'*ascolta*. Anche dato quindi che essa sia ragionevole e sia stata legittima nel passato, rimane sempre subordinata al can. 5: « tolerari poterunt, si Ordinarii, pro locorum ac personarum adiunctis, *existiment eas prudenter submoveri non posse* ». Nel caso si dubita se possa sostenersi: quindi già per questo è certo che si può togliere (cfr. S. Congr. Conc. in Zagabrien.; *M. E.* XXXIII, 60). In realtà non si comprende chi potrà, all'infuori del Vescovo, dolersi dell'abolizione di tale consuetudine: le religiose non di certo!

Ma non sembra neppure potersi parlare di consuetudine ragionevole e legittima a norma del diritto. La consuetudine è *ius non scriptum diuturnis populi moribus introductum aliquo legislatoris consensu*: (l. 32 ff. h. t. Così D'Annib. *Sum.* vol. I n. 245). Ora qui non si parla di *mores*, ma di *legge*: si dice infatti che il Vescovo *esige* tale tassa; onde la domanda se possa sostenersi la « consuetudine di esigere » pone un controsenso *in terminis*. Inoltre (ed è quasi lo stesso) non si ha il fatto usuale del *popolo*, ma piuttosto dell'*imperante*: appena si concepisce infatti che nel caso le religiose abbiano voluto con spontaneo pagamento in occasione di tale *ascolta*, voluto liberarsi della legge a loro favorevole, posta già dal Tridentino, della gratuità del-

l'*ascolta*, e indurre una legge a loro onerosa, con l'*ascolta* a pagamento. Tutt'al più avranno *liberalmente, precariamente* offerto di loro generosità qualche cosa: ma ciò non può mutare la natura *precaria* di tale offerta e renderla obbligatoria, in guisa da creare con atti ripetuti, uno stato di possesso a favore del Vescovo, e consolidarlo con la *praescriptio longissimi temporis*. Cfr. Suarez *de legibus*, l. VII e XV n. 9. « Numquam praescribitur consuetudo inducendi « legem, etiamsi per mille annos duret, nisi frequentia actuum facta sit ex « intentione inducendi ius »; senza dire che nel caso non si dà prescrizione, trattandosi di monache, le quali rispetto al Vescovo sono nella stessa condizione del pupillo rispetto al tutore, e quindi *non valent agere contra*. Quanto alle altre ragioni, che cioè il Codice ha aumentato la frequenza dell'*ascolta*, che il Vescovo non vi si può prestare personalmente, e che deve ricompensare chi la fa in sua vece, è chiarissimo che si tratta di condizione di cose non *speciale* al caso, ma *comune* a tutte le altre diocesi, e quindi non possono indurre uno *ius particulare*, di fronte al diritto comune. Il medesimo Codice che ha aumentato le *ascolte* ha pure riconfermato l'obbligo della gratuità: sarà *dura lex*, *sed lex*. Che il Vescovo non possa prestarsi personalmente è pure previsto e definito nel medesimo canone che ribadisce la gratuità: « Ordinarius loci (cioè il Vescovo e il suo Vicario Generale) *vel eo absente aut impedito*, sacerdos ab eodem deputatus.... *gratuito* exploret »: il *gratuito* si riferisce all'esplorante, tanto verso le Monache, *quanto* verso il Vicario Generale o il Vescovo. Quindi il Vescovo ricorrente, ove sostiene la necessità di ricompensare chi lo supplisce, ha già la risposta del Codice, che è in questo molto più a lui favorevole che la legge antecedente, del Tridentino: « Episcopus, vel eo absente vel impedito, eius vicarius, aut aliquis *eorum sumptibus* ab eis deputatus ». E la cosa ha un parallelismo evidente nell'ufficio degli *esaminatori sinodali* e simili, che debbono prestar l'opera loro, non meno ardua nè men degna di ricompensa, (tanto più che si richiedono in essi specialissime qualità) pure *gratuitamente*. Anzi mentre circa gli *esaminatori* sorsero dubbi e controversie diuturne (cfr. Garcias *de benef.* p. IX, c. II, n. 368-390: Bened. XIV: *de Syn. dioec.* e specie la causa S. C. C., in *Jacen.*, 14 ian. 1758 [Pallottini, s. v. *Examinatores*, n. 91-93]) nessuna questione fu fatta fino al presente circa l'*ascolta* delle Monache (1). Se ben vi si guardi sono ovvie ragioni di moralità che proibiscono di fare esazioni in consimili esami.

Osserviamo in fine che la risoluzione data riguarda la questione in linea generale: essa proibisce delle vere *tasse*, non già la ripetizione delle spese assolutamente *necessarie* per l'accesso, se la comunità risieda fuori della città, e non si possa deputare all'uopo sacerdote o religioso risiedente *in loco*; tanto meno proibisce d'accettare quelle cortesi attenzioni che le comunità sogliono usare spontaneamente in tali circostanze. E anzi, in qualche caso *estremo*,

(1) Ciò forse ribadisce l'osservazione fatta prima circa l'*agere valere*. Da parte dei parroci fu facile e pronto agire contro i Vescovi che esigevano a loro carico compensi per gli esaminatori: da parte delle monache, per la naturale debolezza, non fu così: anche nel presente caso non sono esse che ricorrono contro il Vescovo, ma è il Vescovo stesso che ha sentito un ragionevole scrupolo a continuare nella prassi.

qualora il Vescovo *provi* che, essendo egli e il suo Vicario assolutamente impedito, non trovi altra persona adatta che consenta a fare l'*ascolta* se non dietro un compenso, che l'Oratore non è assolutamente in grado di accollarsi, mentre la comunità lo possa, la Sacra Congregazione provvederà come crederà meglio anche per modo di dispensa dalla legge.

Sacra Congregazione dei Riti.

Circa la Messa da dirsi nella sepoltura di cadaveri esumati [*A. A. S.* XIV, 393].

Expostulatum est a Sacrorum Rituum Congregatione:

« Utrum Missa *de Requie*, quae celebratur in translatione cada-
« veris iam humati in definitivam sepulturam, gaudeat privilegiis Mis-
« sae exsequialis *ut in die obitus seu depositionis*, quamvis exsequiale
« funus peractum fuerit occasione praecedentis sepulturae ».

Sacra porro Rituum Congregatio, audito specialis Commissionis suffragio, respondendum censuit: *Negative*, sed ad casum propositum eadem Sacra Congregatio extendit privilegia contenta in novis Rubricis Missalis tit. III, *de Missis defunctorum*, n. 6.

Atque ita rescripsit, declaravit et indulsit. Die 16 iunii 1922.

✠ A. Card. Vico, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Praefectus.

L. ✠ S. Alexander Verde, *Secretarius.*

ANNOTAZIONE

La risoluzione, quanto mai interessante e pratica, sembra occasionata dalla frequenza delle esumazioni e trasporti di salme di caduti in guerra, che lo Stato compie ora a sue spese; ma nel dubbio si prescinde da questa circostanza e si formula la richiesta in modo generale. Dovendosi celebrare i funerali per la definitiva sepoltura di salme riesumate, quale Messa di Requie dovrà dirsi? Si debbono fare due casi: il primo è se nella precedente sepoltura o prima della riesumazione o traslazione, non si è fatto alcun funerale con Messa esequiale esplicitamente per quel defunto. E allora trattandosi della prima Messa esequiale *post acceptum nuntium*, per quanto lungo tempo sia trascorso, si deve celebrare *ut in die obitus seu depositionis* mutate le orazioni. Ciò risulta dalle nuove Rubriche, secondo l'interpretazione data a p. 81 del vol. XXXII, che viene implicitamente confermata dal tenore del presente dubbio. L'altro caso è se il funerale fu già fatto al tempo o nell'occasione della prima inumazione e questo caso è più difficile. Per alcuni (cfr. vol. cit. p. 196 n. 21) resterebbe vero che la sepoltura in occasione di riesumazione è sempre *depositio*, e quindi potrebbe celebrarsi la Messa esequiale *ut in die obitus vel depositionis*, tanto più che la presente è la deposizione *definitiva*, come è detto anche nel dubbio, mentre la precedente fu solo provvisoria. Altri però ciò negavano (cfr. *Riv. dioc. di Tortona*, 1922, 1°) concludendo che « se il trasporto non avvenne in

« giorno privilegiato (III, VII, XXX o anniv.) non v'ha luogo a celebrare che « la Messa quotidiana, la quale però si consente solo in giorno semidoppio o « semplice; mentre in altro giorno impedito, potranno compiersi solo le esequie senza Messa ». La conseguenza (logica forse), è sembrata troppo dura alla S. Congregazione, la quale al caso non previsto dalle Rubriche, ha provveduto *estendendo* ad esso il privilegio di cui alle nuove Rubriche tit. III, n. 6, cioè « in qualibet ecclesia permittitur unica Missa pro Defuncto, cantata vel lecta, « dummodo non occurrat Dominica aut Festum de praecepto licet suppressum, « Commem. Omnium Fidelium Defunctorum, Duplex 1 vel 2 classis, etiam « translatum, aut aliqua ex Feriis, Vigiliis vel Octavis privilegiatis, quo in « casu, huiusmodi Missa in proximiorem diem non impeditam anticipari, si « anticipari valeat, aut transferri potest dummodo in cantu celebretur ». La Messa è la quotidiana, *cum unica oratione.*

Sacra Penitenzieria Apostolica.

Circa le indulgenze Apostoliche [*A. A. S.* XIV, 394] (1).

Dubbio. - In canone 933 praescribitur uno eodemque opere, cui ex variis titulis Indulgentiae adnexae sint, non posse plures acquiri Indulgentias, « nisi aliud expresse cautum fuerit ». Cum autem Indulgentiis Apostolicis a Ss.mo D. N. Pio Pp. XI die 17 februarii 1922 benigne impertitis praemittantur quaedam monita, quibus sub n. 4° edicitur, ex expressa declaratione eiusdem Ss.mi Domini nostri, per Apostolicarum Indulgentiarum concessionem nullatenus derogari Indulgentiis a Summis Pontificibus iam alias concessis pro precibus, piis exercitiis vel operibus ibi recensitis; humillime quaeritur utrum per huiusmodi declarationem reipsa cautum sit, ad normam postremi incisi citati canonis 933, ut uno eodemque ex operibus in elencho Indulgentiarum Apostolicarum recensitis plures Indulgentiae respective acquiri possint?

S. Poenitentiaria Apostolica ad propositum dubium, die 9 maii 1922, respondendum censuit: *Affirmative, facto verbo cum Sanctissimo.*

Quod responsum, ab infrascripto Cardinali Poenitentiario Maiori in audientia diei 2 iunii praedicti anni, Ss.mo D. N. Pio Pp. XI relatum, eadem Sanctitas Sua benigne confirmavit, ac publici iuris fieri iussit.

Datum Romae, in Sacra Poenitentiaria Apostolica, die 14 iunii, anno 1922.

O. Card. Giorgi, *Poenit. Maior.*

L. ✠ S. S. Fagiolo, *S. P. Secretarius.*

(1) Cfr. fasc. III. Le ragioni della risoluzione sono chiarissimamente espresse nel testo; l'interpretazione era ovvia, ma, poichè in materia di indulgenze tutto dipende dalla volontà del concedente, è stata opportuna e necessaria una dichiarazione esplicita, *facto verbo cum Ss.mo.*

Sacra Romana Rota.

Circa il diritto esclusivo di processione [Cf. *A. A. S.* XIV, 365].

Tarentin. - *Iurium.* 3 febbraio 1912. - Le Confraternite di Martina Franca nell'archidiocesi di Taranto soglion fare processionalmente la visita dei santi Sepolcri nel giovedì e venerdì santo: a meglio dire, fin qui nel giovedì santo, di sera, e a ora inoltrata, la faceva soltanto la Confraternita della Natività e dei Sette Dolori di M. SS. e le altre tutte la facevano nella mattina del venerdì santo. Durante la guerra quest'uso fu sospeso, e ora si riprende: in quest'occasione una confraternita, dal titolo della Immacolata degli Artieri, ha fatto domanda al Vescovo, di fare anch'essa la detta processione non più nel venerdì, ma nel giovedì santo, sempre però a ora diversa da quella in cui la Confraternita della Natività, cioè verso il mezzodì in guisa da essersi già ritirata quando sta per uscire la processione di quest'ultima. La Commissione liturgica interpellata dall'Ordinario ha dato voto favorevole, ma la Confraternita della Natività si è assolutamente opposta, asserendo il suo diritto *esclusivo* pel giovedì santo, e domandando che la controversia fosse risoluta giudizialmente. E il Tribunale diocesano le ha dato completamente ragione. Infatti ai tre dubbi concordati cioè: « 1) Se la consuetudine vantata dalla Congrega " Natività e Sette « Dolori „ debba dirsi immemorabile, ovvero rimonti ad un'epoca rela- « tivamente recente e propriamente al 1865. - 2) Se la detta Congrega « con aver fatto essa sola la processione del Giovedì Santo, senza « contestazione fino al 1919, ha potuto prescrivere contro il diritto « delle altre Confraternite del luogo di fare la stessa processione nello « stesso giorno. - 3) Se l'Arciconfraternita " Immacolata degli Artieri „ « possa vantare il privilegio di fare la stessa processione nello stesso giorno « in forza di un Breve Apostolico del 25 maggio 1819 » : ha risposto: Ad I. *Affirmative* ad primam partem; *negative* ad alteram; ad II: *affirmative*; ad III *negative*; decretando perciò: « È da accogliersi in tutta « la sua integrità la istanza presentata da parte della Congrega « Natività e Sette Dolori di Maria Ss.ma il 28 dicembre 1919, e però « è da riconoscere e riconfermare alla medesima Congrega il diritto « di fare essa sola, fra tutte le Confraternite ed Arciconfraternite del « luogo, la processione per la visita ai santi Sepolcri nel giorno di « Giovedì santo riconoscendole tale diritto come suo privilegio ». Essendosi prodotto appello alla S. R. Rota, sui dubbi così concordati: « I. An constet de iure *exclusivo* Confraternitatis vulgo nuncupatae « " Natività e Sette Dolori di Maria Ss.ma „ loci Martina Franca, pro- « cessionaliter visitandi Ss.mum Eucharistiae Sacramentum in urna

« repositum (vulgo *Sacri Sepolcri*) Feria V Maioris Hebdomadae, in « casu. Et quatenus *negative* II. An constet de iure Archiconfraternitatis « vulgo nuncupatae " Immacolata degli Artieri " eiusdem loci, eandem « visitationem processionaliter peragendi, in casu ».

Il Turno Parrillo - Solieri - Florczak, udito anche il Promotore di giustizia a tutela dei diritti dell'Ordinario e della pubblica disciplina, ha risoluto: Ad I. *Negative*; Ad II. *Negative*, integro iure Archiepiscopi ad normam SS. Canonum. Insomma ha deciso che nè la Confraternita della Natività ha il diritto di escludere altre Confraternite dal fare la detta processione nel giovedì santo, nè viceversa la Confraternita dell'Immacolata ha *diritto* a farla in tal giorno, ma il Vescovo resta libero di concederla o proibirla a essa come ad altre.

La ragione della decisione è facile a comprendersi e ad enunciarsi; basta riferirsi al can. 1294 § 1: Parochus vel *quilibet alius* nequit pro- « cessiones *novas inducere, vel consuetas tranferre* et abolere, sine loci « Ordinarii licentia ». La Confraternita dell'Immacolata domanda in realtà di *trasferire* la processione che fin qui ha fatto il Venerdì al Giovedì santo: questo non può di proprio diritto, ma a norma del canone (e delle sue fonti: cfr. decis. S. R. C. *Urbis et orbis*, 10 dec. 1703 ad XXII) deve ottenere la licenza dal Vescovo. Nè vale opporre il carattere della Confraternita che è, giusta il can. 707 § 2 *ad incrementum* quoque publici cultus: ciò la autorizza tutt'al più a processionare « *intra* propriam ecclesiam » fuori non può, poichè la polizia del culto è esplicitamente demandata all'Ordinario. Nè suffraga sufficientemente il diritto particolare, che vorrebbe farsi derivare da un rescritto di indulgenze ottenute dalla detta Confraternita dell'Immacolata nel 1819 appunto per tali visite ai Sepolcri, « processionaliter *et de licentia Episcopi* » poichè ivi non si parla specificamente del Giovedì santo, nè consta che finora si sia ottenuta tale « licentia Episcopi » per altro giorno.

Viceversa se il Vescovo vorrà conceder tale licenza, nessun ostacolo legittimo può fare l'altra Confraternita: non pel diritto generale, essendo anzi esplicitamente permesso che si facciano più processioni nello stesso luogo e nello stesso giorno, purchè in ore diverse, come risulta dalla costituzione *Sua Nobis* di Innocenzo XI, nel 1696, che pose fine a una celebre controversia fra i Minori e i Domenicani circa il diritto esclusivo che questi pretendevano a processionare nel giorno del Corpus Domini. E neppure pel diritto particolare, in quanto che, nel caso, la Confraternita della Natività non debba essere turbata nel suo stato di possesso: infatti perchè possa escludere per tale ragione altri, bisogna che provi non solo il suo diritto di *fare* tale processione in quel giorno, ma anche di *escludere* che altri la faccia, al qual uopo è necessario provare che abbia efficacemente ottenuto per l'addietro

che fossero rigettate le domande delle altre Confraternite in proposito il che non si prova nè si tenta di provare: *debet probari repulsa et acquiescentia petentium,* come fu più volte deciso. Nel caso l'unico possesso della Confraternita riguarda *le ore* in cui essa fa la sua processione: ma per le *altre* ore non può invocare nè possesso, nè prescrizione, nè quindi può parlare di turbativa giuridica.

Commissione Pontificia per l'interpretazione autentica del Codice.

Dubbio circa l'elezione e postulazione, e la riserva delle Dignità [*A. A. S.* XIV, 406].

De electione et postulatione. - 1. Utrum ad normam can. 180 § 1, concurrente postulatione cum electione, si in primo, altero et tertio scrutinio suffragia dividantur inter postulatum et eligibilem, atque nec postulatus duas tertias partes suffragiorum obtinuerit, nec eligibilis maioritatem absolutam, sed relativam tantum, hic valide electus sit.

2. Si plures sint eligibiles, utrum valide electus sit qui inter eos maioritatem obtinuerit relativam.

Resp.: Ad 1 *affirmative,* seu in tertio scrutinio valide eligi maioritate relativa, excluso postulato.

Ad 2 *affirmative,* seu inter eligendos valide eligi eum qui obtinuit maioritatem relativam, excluso hoc quoque in casu postulato.

De reservatione dignitatum. Utrum ad normam can. 396 § 1 Sedi Apostolicae reservetur collatio dignitatum, quae nullam praebendam, nulla emolumenta, aut valde exiguam adnexa habeant.

Resp.: Affirmative.

Romae, 1 iulii 1922.

P. Card. Gasparri, *Praeses.*

Aloisius Sincero, *Secretarius.*

ANNOTAZIONI

Pel secondo dubbio circa la riserva delle dignità rimandiamo a quanto scrivemmo a pag. 261 del vol. XXXIII. Deve dunque ritenersi tolta la differenza che su l'autorità della reg. IV. della Cancelleria, si induceva a questo proposito tra Dignità di Cattedrale (sempre riservate) e quelle di Collegiata (solo quando avevano più di 10 fiorini: cfr. Ferraris, *Benef.,* art. X nn. 13-15).

Riguardo al primo dubbio, bisognerà guardarsi dal gravissimo errore che si incorrerebbe se si considerasse il n. 2, separatamente dal n. 1; mentre, come indica chiaramente la risposta, si tratta in entrambi della stessa specie cioè di una elezione in cui i voti si dividono tra uno o più eligendi e un *postulato,* e in guisa tale che in tre scrutini non si ottengano ancora nè i due terzi

pel postulato, nè la maggioranza *assoluta* per un eligendo. La risoluzione è logica e facile a intendersi, avendo presente col can. 180 § 1 anche il can. 101 § 1: quello dice che se la postulazione concorre con l'elezione, si richiedono almeno a due terzi dei voti. Tizia, *postulata* badessa in confronto di Sempronia eleggibile, fra 12 corali, deve avere almeno 8 voti, in confronto di Sempronia: se quindi anche al terzo scrutinio, Tizia ne ha 7 e Sempronia 5, è eletta Sempronia) L'altro canone, il 101 § 1 dichiara che qualora non sia stabilito altrimenti, per l'elezione nei due primi scrutinî si richiede la maggioranza *assoluta*, (la metà più uno) e dopo due scrutinî efficaci basta la *relativa* (chi ha avuto maggior numero di voti). Combinando questi canoni risulta chiaro che se dopo due scrutinî inefficaci sia per la postulazione che per l'elezione, nel terzo scrutinio nè il postulato riporti le due terze parti, nè l'eleggibile la maggioranza assoluta, resta eletto chi ha la maggioranza relativa dei suffragi sia che questi concorra con altro eleggibile sia che no. Per es., nel caso fatto, se con Sempronia concorre anche Caia, e i voti sono 7 per Tizia (postulata) 3 per Sempronia e 2 per Caia, è ancora eletta Sempronia, sebbene abbia assai meno della metà dei voti (6) e ancor meno di Tizia. La ragione di questo quasi matrigno trattamento della postulazione è che la postulazione è una via *straordinaria* sottomessa alla dispensa del Superiore, da darsi per *grazia* e non per giustizia (c. 181 § 3) mentre l'elezione è la via *ordinaria* diretta a provvedere l'ufficio con persona sia « iure habilis », sicchè la conferma del Superiore è atto di gistizia (Vedi i Commentatori in c. 40 *de elect.* X. l. I, t. 6).

CONSULTAZIONI

IX. Circa il diritto di nomina o presentazione ai canonicati da parte dei Capitoli, dopo il Codice.

Ci si domanda:

« È notissimo il dispositivo del can. 403: « Exceptis dignitatibus, ad Epi-« scopum pertinet, audito Capitulo, *conferre* omnia et singula beneficia ac ca-« nonicatus in ecclesiis tum cathedralibus tum collegialibus, reprobata quavis « contraria consuetudine, et revocato quolibet contrario privilegio, sed firma « contraria fundationis lege, et praescripto canonis 1435 § 3 ».

Questo canone esclude certamente qualunque consuetudine e privilegio per cui altri che il Vescovo possa *conferire* benefici e canonicati nelle cattedrali; ma è assai dubbio se sia legittima l'estensione che alcuni vogliono fare, fino ad escludere che altri, e specialmente il Capitolo, possa per privilegio o consuetudine (oltre cioè la legge di fondazione), *nominare o presentare* ai detti benefici o canonicati, il che non è conferire, ma cooperare alla collazione. Anche il *Monitore* sembra più d'una volta essersi schierato almeno indirettamente (cfr. p. 152 del vol. XXXII) per questa interpretazione estensiva: farebbe cosa grata a molti se con approfondito studio venisse, se del caso, a modificare la propria opinione, o almeno a dimostrarla con largo svolgimento di ragioni e di autorità ».

Abbiamo fatto il possibile per soddisfare questa autorevole richiesta; ma il risultato delle nostre indagini ci ha pienamente confermati nella nostra opinione. Non ci resta quindi che svolgerne la dimostrazione.

Anzitutto fa al caso nostro, come sembra ammonirci lo stesso richiedente, quanto la Commissione per l'interpretazione del Codice ha già dichiarato a proposito della *opzione*. Nel can. 396 è vietata (per le dignità) ogni opzione, *reprobata contraria consuetudine, sed salva fundationis lege* e nulla più. Ora, domandatosi se la stessa opzione «censeatur prohibita etiam ubi viget *ex speciali indulto apostolico*», quantunque fosse evidente che nel citato canone mancasse ogni *espressa* revoca di privilegio, la quale a norma del c. 4 è necessaria perchè il privilegio cada *post Codicem*, pure si rispose senz'altro *affirmative*. Questo – noi osservavamo – soltanto *per essersi preso a norma il parallelo c. 403*, il che fa manifesta la mente del legislatore, che cioè l'*unico* ostacolo dinanzi a cui si arresta il suo divieto d'impedire la collazione libera da parte del R. P. o del Vescovo è la contraria legge di fondazione (insormontabile per ragioni gravissime, specie d'ordine pubblico); tutti gli altri cadono. Per lo stesso motivo, quando in seguito fu domandato «se il diritto *d'opzione*, abolito espressamente per le dignità, risultasse abolito anche per gli altri canonicati» fu pure risposto *affermativamente*: poichè se ad essi non provvedeva il can. 396 § 2, donde sembra esularne qualsiasi menzione, ben vi provvedeva il can. 403, ove era detto che al Vescovo spetta conferire i beneficî e canonicati, soltanto *audito Capitulo*, se altro maggior onere non è imposto nella legge di fondazione. Ragionando allo stesso modo sembra ovvio concludere che del pari è abolito, se non risulti dalle tavole di fondazione, altro più grave onere di quello che lascia in piedi il Codice, cioè di *audire Capitulum* (s'intende, anche *ad validitatem*, a norma del c. 110): onere siffatto sarebbe certamente quello di subordinare la collazione non solo all'interpretazione del Capitolo, ma alla nomina o presentazione da parte di esso, e quindi esso cade *ipso iure* se non si appoggia sul titolo di fondazione.

Ma si può opporre che questo ragionamento, nel caso nostro, è solo di analogia, essendo ovvio osservare che il can. 403 riguarda il *diritto di collazione*, a chi cioè spetti di conferire tali beneficî; mentre nell'opzione *vera e propria* non interviene nè *collazione di titolo*, nè *istituzione canonica*, ma solo una dichiarazione di volontà dell'optante *coram Curia*, o *coram Capitulo* di lasciare, *retento titulo canonicali*, una prebenda, cioè dei beni, per un'altra prebenda migliore (S. C. C. *Asculana, Optionis*, 26 gennaio e 23 marzo 1907; Rota, *Salernitana, Canonicatus*, 1° marzo 1734; Scarfantonius, II, lib. IV, tit. VI; De Herdt, *Praxis capitularis*, pag. 37), il che sembra rechi maggiore inconveniente che non la semplice presentazione, con la quale è possibile il vero diritto di *collazione*.

Invece, a chi ben vi guardi, la mente del legislatore, quale noi l'abbiamo interpretata, di togliere ogni limitazione, ogni ostacolo, che si frapponesse al diritto di conferire *liberamente*, soltanto *audito Capitulo*, tutti i beneficî e canonicati, di cui al c. 403, eccettuata solamente la contraria legge di fondazione, appare più facilmente applicabile nel caso di presentazione che in quello di opzione; infatti mentre questo (l'opzione) è limite al diritto di collazione

del Vescovo per rispetto *alla sola prebenda*, l'altro, il diritto di presentazione invece è limite al diritto di collazione libera del Vescovo per rispetto *alla stessa collazione del titolo.*

Nè vale quanto ci si oppone che il can. 403 revoca (eccettuato il caso della legge di fondazione) il privilegio che altri, fuori dell'Ordinario, abbia di *conferire* i canonicati, laddove nel caso non si tratta della collazione, ma del diritto e privilegio di nominare o proporre all'Ordinario i nuovi canonici. Imperocchè il diritto di *presentare* i canonici è una vera *limitazione* al diritto di collazione, che rende, di libera, necessaria; ora se il Codice ha voluto abolire tutte le limitazioni al diritto di collazione dell'Ordinario, eccettuate solo quelle provenienti dalla legge di fondazione, anche il diritto di patronato, che non provenga da legge o titolo di fondazione, ma solo da consuetudine o da privilegio, è abolito.

Le considerazioni seguenti renderanno più manifesta la cosa, e più chiaro il senso del can. 403.

Prima del Codice non era espressamente stabilito in diritto a chi spettasse la collazione dei canonicati e delle prebende delle chiese cattedrali (De Luca, *De beneficiis*, disc. 1, n. 26; *Summa*, n. 8). Il Fagnano (in cap. *Cum Ecclesia Vulterranea, de elect.* n. 2) riferiva quattro principali opinioni:

1° Che spettasse al solo Vescovo (*irrequisito Capitulo*); 2° Che spettasse al Vescovo, ma che questi dovesse fare la provvisione *de consensu Capituli*; 3° Che spettasse al Vescovo, ma che questi parimenti dovesse conferire i canonicati *de consilio Capituli*; 4° Che spettasse al Vescovo e al Capitolo insieme, che cioè la collazione fosse *simultanea.*

Il De Luca riferendo (*De beneficiis*, disc. 1, n. 26) queste diverse opinioni osservava che l'ultima era la più ricevuta *come regola*, presso i dottori, la Rota e la Curia romana, cosicchè non era più controversa. *Ista opinio non recipit amplius controversiam*, dice il De Luca, e così pure il Bouix (*De Capitulis*, part. II, cap. IV, § 2 e 3) e molti altri autori; non però tutti (Wernz, *Jus Decret.*, tom. III, n. 780).

Soggiungeva poi lo stesso De Luca (*De beneficiis*, *Summa*, n. 10, 11) che ad evitare gli inconvenienti pratici della collazione *simultanea*, era stato introdotto il lodevole uso di dividere l'esercizio di questo diritto per alternativa, cioè per mesi e tempi; che parimenti per consuetudine in alcuni luoghi, come in Italia, *frequentius ac pene in totum* tale diritto si consolidò tutto nel Vescovo, il quale solo conferiva i beneficî *absque aliqua Capituli participatione* (*De beneficiis*, disc. 1, n. 2°; *Summa*, n. 11); in altri luoghi invece, come la Spagna, per consuetudine si consolidò tutto nel Capitolo, nel quale il Vescovo aveva diritto di intervenire solamente *collegiative, tanquam unus ex capitularibus.*

La ragione *giuridica* della collazione *simultanea* del Vescovo e del Capitolo era comunemente ricercata dagli autori « sive ex eo quod Episcopus unum « corpus constituatur cum Capitulo, sive ratione praesumptae fundationis de « bonis communibus, Capituli scilicet et Episcopi » (Riganti, *in reg.* 2, *cancell.*, § 3, n. 321; Bouix cit. § V; Scarfantonio, part. I, lib. I, tit. II, n. 16, 28, ecc.).

A spiegare però il diritto della collazione simultanea, più che la *ragione giuridica*, giova la *ragione storica*. Storicamente infatti bisogna distinguere tre

tempi. Il tempo della primitiva ed antichissima disciplina della Chiesa. Il tempo delle contese tra i Capitoli e i Vescovi. Il tempo delle transazioni, statuti, consuetudini, privilegi, ecc.

Secondo la primitiva disciplina della Chiesa era il Vescovo solo che conferiva liberamente tutti i beneficî delle cattedrali e collegiali *audito Capitulo.*

In progresso di tempo, la cresciuta autorità degli arcidiaconi, la comunione di vita, l'uso cenobitico tra il Vescovo e i canonici, la dissociazione di questa vita comune e la creazione di prebende distinte, e varie altre circostanze furono occasione di aspre contese fra i Capitoli e i Vescovi, e di ingerenze e di intromissione di quelli nella collazione dei canonicati.

In queste circostanze si fece luogo prima a varie convenzioni, o concordie o transazioni tra i Vescovi e i Capitoli, con le quali qua e colà non pochi nè lievi furono gli strappi all'ordinaria autorità dei Vescovi nel conferire i beneficii, specie delle cattedrali e collegiate. Infatti in alcuni luoghi il Vescovo riuscì a rafforzare la sua autorità sino a conferire i beneficii *irrequisito penitus Capitulo;* in altri la conservò tale e quale, cioè seguitò a conferirli *audito Capitulo;* in altri, proseguendo quasi per via inversa, si richiese il *consenso del Capitolo,* o si introdusse la collazione *simultanea,* o il Capitolo solo conferì, *de consensu, o de consilio, o irrequisito penitus Episcopo;* in altri il Vescovo, per intervenire alla collazione dei canonicati, dovette sedere in Capitolo come canonico, senza neppure avere sempre il primo luogo in esso (De Luca cit.; Berardi, *Ius ecclesiasticum,* I, diss. V, part. 1, cap. II ecc.); infine qua e colà si introdusse il dirtto o consuetudine di opzione, sempre come limitazione al diritto del Vescovo (Berardi cit., ivi, part. II, cap. III ecc.). Questo per le *cattedrali.* Per le *collegiate* invece era prevalso l'uso che il Capitolo eleggesse e il Vescovo confermasse (De Luca, *De beneficiis, Summa,* n. 15; Scarfantonio cit., n. 76, ecc,).

Da ciò si deduce che la primitiva disciplina della Chiesa, la quale, secondo il Berardi, costituiva e costituisce il diritto comune, era che il Vescovo conferisse tutti i beneficî, *audito Capitulo,* e che non potè competere ai Capitoli la collazione dei canonicati e beneficî se non a titolo particolare di consuetudine, prescrizione, statuti, transazione, o privilegio. (Berardi, I, Diss. V, part. I, cap. 2, ecc.).

Ciò posto, che cosa ha fatto il Codice? Ha ricondotto il diritto di collazione alla primitiva disciplina, stabilendo che la collazione spetta al Vescovo *audito Capitulo.* E così, mentre prima del Codice, dopo le varie vicissitudini la regola pressochè generale era che la collazione spettasse *simultaneamente* al Vescovo e al Capitolo, dopo il Codice il *ius commune* è che spetta al Vescovo *audito Capitulo.* Parimenti prima del Codice la regola generale soffriva tutte le possibili eccezioni, di consuetudini, statuti particolari, privilegi e legge di fondazione; il Codice invece volendo favorire la *libera collazione* del Vescovo *(audito Capitulo),* ha riprovato le contrarie consuetudini, rivocato i contrari privilegi, eccezione fatta solo della contraria legge di fondazione, e così, salva questa sola eccezione, ha tolto di mezzo *tutte* le altre fonti di limitazioni al diritto di libera collazione del Vescovo. Diciamo *tutte* le fonti di limitazioni, perchè gli statuti capitolari, le concordie, le convenzioni, le

transazioni tra Vescovo e Capitolo, le Bolle di erezione, gli Indulti apostolici si riducono o alla *consuetudine* (riprovata di Codice), o al *privilegio* (rivocato parimenti da esso), nè escono da questi confini, se bene si considerano le ragioni storiche, e la giuridica portata di loro.

Ecco quindi il significato del can. 403 rispetto alla *lex fundationis*: se non vi è legge di fondazione contraria, il Vescovo liberamente conferisce i beneficî *audito Capitulo*; se per legge di fondazione il Capitolo conferisce simultaneamente, il Vescovo non li conferisce liberamente ma simultaneamente; se per diritto di fondazione il Capitolo o una persona privata ha il diritto di presentare, il Vescovo dà l'*istituzione canonica*; se per legge di fondazione il Capitolo ha il diritto di elezione, il Vescovo *conferma*; se infine per legge di fondazione vi è opzione, il canonico avente diritto opta semplicemente la prebenda migliore, *retento titulo*, e quindi senza nuova collazione canonica.

Quale è dunque il significato della parola *conferre* del can. 403? Secondo il già detto, sembra chiaro che significa *collazione libera*. E questo è verissimo se si attende alla mente del legislatore, quale risulta specialmente dalla riprovazione delle consuetudini contrarie, e dalla revoca dei contrari privilegi. Ma bisogna fare una ovvia limitazione, che del resto non nuoce affatto al già detto. Invero, poichè il can. 403 rispetta la contraria legge di fondazione, la parola *conferre* per rispetto alla *legge di fondazione* ha il significato di *provisione canonica*, a norma del can. 147, e può *in concreto*, ossia *ex subiecta materia*, significare non sola collazione libera, ma collazione libera, collazione *simultanea*, o collazione *necessaria*, cioè *istituzione, conferma*, a norma del can. 148. Infatti, *in mancanza di contraria legge di fondazione*, il Vescovo conferisce *liberamente* i beneficî, *audito Capitulo*; ma, giova ripetere, se *per legge di fondazione* il Capitolo ha diritto di collazione simultanea di un beneficio, il Vescovo non lo può conferire liberamente, ma, lo deve conferire *simultaneamente*; se *per legge di fondazione* il Capitolo ha il diritto di presentare, il Vescovo dà solo l'*istituzione canonica*; se tale diritto *per legge di fondazione* compete ad una privata persona, il Vescovo dà l'*istituzione canonica, audito Capitulo*, (Fagnano cit., n. 34); se *per legge di fondazione* spettasse al Capitolo (specialmente nelle collegiate, De Luca, *De Beneficiis*, Summa n. 15) la semplice elezione, il Vescovo darà la *conferma canonica*.

Accenniamo ora appena di passaggio i casi, in cui per *legge di fondazione* spetti al *solo Capitolo* la collazione del beneficio (Bouix cit. § IV); oppure quel che torna lo stesso, che al Capitolo spetti l'elezione senza bisogno di conferma (Berardi, op. c., *Diss. V*, part. II, cap. III can. 148, § 1, in fine); oppure che la collazione spetti ad altro collatore all'infuori del Capitolo, cioè ad un collatore non ordinario *infra Episcopum*, e *citra Capitulum*, ad esempio, Abate, Decano, Arciprete ecc. (Berardi cit., *Diss. V*). Il primo caso è raro, più raro il secondo, rarissimo il terzo e pressochè impossibile dopo il Concilio di Trento, sess. 14 cap. 12, e 13, sess. 24 cap. 18, sess. 25 cap. 9 *de reform.*, Fagnano, cap. *Cum Ecclesia Vulterranea*, n. 32; Berardi, Diss. V, part. I, cap. III, ecc.).

I casi invece più frequenti di limitazione o eccezione alla *libera collazione* del Vescovo sono la collazione *simultanea* del Vescovo e Capitolo, e il *diritto di patronato*.

Tutti questi casi sono contemplati dal canone 403, ma più specialmente questi due ultimi, in pratica più frequenti, perchè *ad ea potius debet aptari ius, quae frequenter et facile, quam quae perraro eveniunt* (Dig. Lib. 1, tit. III, 4). Tenendo quindi presente ciò che in simile materia accade più frequentemente per legge di fondazione, il senso del can. 403 è questo: che al Vescovo spetta conferire *liberamente, audito Capitulo*, tutti i beneficî, a meno che *per legge di fondazione* là collazione spetti simultaneamente al Vescovo e Capitolo, oppure che spetti al Capitolo o ad altri il diritto di presentazione al beneficio (1).

Pertanto l'interpretazione storica, data sopra al can. 403 conferma la conclusione a cui siamo venuti sopra, che cioè per il can. 403 non è soltanto revocato il diritto di conferire i canonicati spettante a collatori diversi dall'Ordinario del luogo, ma anche il diritto di presentare i canonici, spettante ai patroni, quando l'uno e l'altro non siano radicati nella legge di fondazione.

Nelle osservazioni del richiedente sembra sostenersi, come si è detto sopra, che il can. 403 revoca solamente il privilegio che altri, fuori dell'Ordinario, abbia di conferire i canonicati, laddove nel caso non si tratta di collazione, ma del diritto o privilegio di nominare e proporre all'Ordinario i nuovi canonici. Ciò è inammissibile.

Certamente si andrebbe troppo in là dicendo, semplicemente che nel can. 403 la parola *conferre*, significa senz'altro e sempre o almeno primieramente o per sè collazione *libera*. Il canone 403 importa collazione libera del Vescovo, escludendo *primieramente e per sè* qualunque altra collazione, simultanea o no, da parte del Capitolo, o di altri, che non sia per legge di fondazione ; ma esclude *eziandio* qualunque diritto di presentazione o di patronato per consuetudine o privilegio, o qualsivoglia altro titolo, che non sia legge di fondazione.

Infatti, già avanti il Codice, alla regola generale della *collazione simultanea* del Vescovo e Capitolo si facevano, tra le altre, queste due eccezioni, di collazione spettante ad altri, e parimenti di diritto di presentazione o di patronato. Così il Fagnano cit. cap. *Cum Ecclesia Vulterranea* n. 30–39: « Fallit « *tertio*, si ex fundatione Ecclesiae vel Beneficii appareat *ad quem* spectare de« beat electio, vel collatio, quia ad illum spectabit... Fallit quinto in canonicatibus « et beneficiis de iure patronatus, quorum collatio non est simultanea Episcopi « et Capituli, sed ad Capitulum spectat praesentatio, et institutio ad Episco« pum... Quoniam fundans, construens, vel dotans Ecclesiam, acquirit ius « patronatus, etiamsi illud non reservaverit, dummodo illud expresse non re« miserit »: entrambe queste due forme sono cadute pel canone 403 che direttamente riguarda la prima, implicitamente però toglie anche la seconda, come toglie pure implicitamente il diritto di opzione.

Senonchè l'argomento può essere riproposto sotto la forma seguente. Il Codice non ha abolito radicalmente il diritto di patronato *preesistente al Codice*, e quindi non ha abolito il diritto di presentazione del patrono al beneficio

(1) Da fonte autorevole veniamo informati che il primo schema del canone in questione aveva: « ad Episcopum spectat *libere* conferre omnia et singula »; il cambiamento nella formola attuale « ad Episcopum pertinet *audito Capitulo*, conferre etc. », riceve piena spiegazione di quanto abbiamo detto.

(arg. can. 1451, § 2, confr. can. 1445 n. 1, ecc.). Orbene *avanti il Codice*, il diritto di patronato, oltre che per fondazione, si poteva acquistare per consuetudine, prescrizione, privilegio, e d'altra parte il Codice stesso al can. 1471 esplicitamente ammette il privilegio di presentazione come distinto dal titolo ossia dalla legge di fondazione. Dunque etc.

Ma è ovvio osservare che qui bisogna distinguere le due questioni: 1° se il Codice abbia rivocato il diritto di patronato e di presentazione competente solo per consuetudine o per privilegio, all'infuori della fondazione, *per tutti quanti i benefici*: 2° se il Codice ciò abbia rivocato *per i beneficî e prebende delle cattedrali e collegiate.*

Alla prima questione sebbene abbiamo qualche dubbio, specialmente per il canone 1471, del quale diremo dopo, propenderemmo tuttavia a rispondere *affermativamente:* sia per il canone 1448, il quale definendo il diritto di patronato, parla *solo di fondazione per parte di cattolici,* come titolo di esso; sia perchè il *privilegio* (*summa privilegiorum*) del patronato sorgente dal titolo della fondazione è, come dicevano i nostri antichi, *privilegium iustitiae*; mentre il privilegio per altri titoli era *merum privilegium gratiae,* ed il Codice in tutto il suo sistema e il suo spirito, ha voluto restringere il più possibile le graziose concessioni in questa materia, a favore della libertà della Chiesa. Ad ogni modo questo punto non è qui in controversia; e potremo riprenderlo in sede piú opportuna. Per ora possiamo anche concedere.

Ma nessun dubbio ci rimane sulla questione seconda, *ristretta ai beneficî e prebende delle cattedrali e collegiate*, ristretta cioè al can. 403. Questo canone non dice *firma contraria fundationis lege, et salvo privilegio seu iure patronatus*, nel quale caso l'argomentazione avversaria avrebbe fondamento, ma dice solamente *firma contraria fundationis lege.* Quindi il diritto di patronato o privilegio di presentazione, che non abbia per titolo la fondazione della chiesa o del beneficio, è espressamente revocato per le cattedrali e collegiate.

Nè si dica che con questa interpretazione si verrebbe a ridurre la legge di fondazione del can. 403 al solo diritto di patronato, mentre di sopra abbiamo detto che il canone riguarda non solo il diritto di patronato, ma anche e primieramente il diritto *di collazione*, che possa competere a collatori diversi dall'Ordinario del luogo. Il Capitolo, fondando un beneficio con beni esclusivi della massa capitolare, o un privato, fondando un beneficio con proprî beni potevano, il primo apporre, con l'accettazione dell'Ordinario, la clausola o legge *espressa* che il beneficio fosse *conferito* dal solo Capitolo o anche, secondo la dottrina del Fagnano, dello Scarfantonio, Bouix ecc., non apporre alcuna espressa riserva (1): e il secondo, cioè il privato, non apporre espressamente alcuna clausola o riserva. Nel primo caso si avrebbe avuto il diritto di collazione competente al Capitolo: nel secondo caso si avrebbe avuto, *ope legis*, il diritto di presentazione. Certo però è che l'intima connessione tra la

(1) Scarfantonio cit. n. 19: « Et si constare posset quod illarum (praebendarum) « erectio non ex dicta communi mensa, sed ex particulari Capituli effecta fuisset... « tunc ad illud (Capitulum) dumtaxat spectaret (collatio) »; per cui sarebbe bastato il fatto solo che una prebenda fosse stata fondata con beni esclusivi della mensa capitolare, perchè la collazione spettasse al Capitolo senza intervento del Vescovo.

la fondazione e il patronato vale a demolire sempre più la principale tesi avversaria che il canone 403 revochi solo il diritto di collazione, e non anche quello di presentazione.

Se bene si osserva, l'unica difficoltà, che sta a fondo di tale obbiezione è questa, che la *collazione* dei beneficî e prebende canonicali spettante al Capitolo è una limitazione *propria* ai beneficî e prebende *canonicali*; la *presentazione* invece è limitazione *comune* a tutti i beneficî. Ma tale difficoltà è più apparente che reale, perchè la diversità di effetto – *collazione* spettante al Capitolo, o *presentazione* spettante a patroni – secondo la dottrina degli autori ora citati, proviene, *ceteris paribus*, unicamente dalla diversità dei beni di fondazione; se il beneficio è fondato con beni esclusivi della mensa capitolare, la collazione spetta al Capitolo; se fondato con beni comuni al Vescovo e Capitolo, la collazione spetta al Vescovo *simul cum Capitulo*; se con beni di privata persona, la presentazione spetta al patrono e l'istituzione canonica al Vescovo. Dice il Fagnano cit. n. 34: « Et consentit Abbas, dum distinguit: aut « constat praebendas fuisse institutas de bonis communibus Ecclesiae, et col- « latio spectat ad Episcopum et Capitulum simul; aut constat illas fuisse in- « stitutas de bonis alicuius privatae personae cum reservatione iuris patronatus, « et Patronus debet Episcopo praesentare, et Episcopus instituere cum consensu « vel saltem cum consilio Capituli... Sed institutio principaliter pertinet ad « Episcopum... et magis placet illi ut requiratur consilium quam consensus... « Verum quod dixit Abbas de fundatione alicuius privatae personae cum re- « servatione iuris patronatus, non intelligas ut requiratur expresse reservatio. « Quoniam fundans, construens, vel dotans Ecclesiam acquirit ius patronatus « etiam si illud non reservaverit, dummodo expresse non remiserit » (1).

Quanto al canone 1471 giova anzitutto osservare che esso riguarda specialmente il privilegio concesso a sovrani o governi (*sive in concordatis, sive extra concordata*), che esso deve essere strettamente interpretato a tenore dell'indulto, e che non dà origine al diritto di patronato. Quindi non a tutti gli aventi causa, o successori nella sovranità (can. 1448) esso può estendersi, ma solo a quelli cui l'indulto si riferisce.

Ad ogni modo bisogna distinguere il diritto di presentazione concesso *in concordatis*, da quello concesso *extra concordata*. Se la Santa Sede avesse espressamente *per un concordato* concesso il diritto di presentazione ad un Capitolo o ad altri per i benefici di una cattedrale o di una collegiata, questo rimarrebbe in forza del canone 3. Se la Santa Sede avesse invece questo indulto concesso *extra concordatum*, tale indulto *per rispetto ai beneficî e prebende delle cattedrali e collegiate* sarebbe rivocato dal can. 403: *generi per speciem derogatur*. Ciò esige la necessaria coordinazione del canone 1471 col canone 403, altrimenti che valore avrebbe in pratica la clausola *revocato quolibet contrario privilegio?* Gli indulti di simile genere concessi *extra concordata* ai Capitoli sono generalmente contenuti nelle Bolle di loro erezione: ora, è troppo

(1) Dal che si potrebbe anche dedurre che se ad un Capitolo compete il diritto di *presentazione* ai canonicati o prebende, non gli può competere per diritto di fondazione ma solo per consuetudine o per privilegio, perchè se gli competesse per *fondazione* non avrebbe il diritto di *presentazione*, ma di *collazione*.

ovvio, e dipende chiaramente dalla risposta della Commissione circa le opzioni, che tali indulti non sono da equipararsi alle tavole di fondazione e che cadono in forza del canone 403, in tema di opzione. Se così è, a maggior ragione, come già dicemmo, cadono in tema di collazione spettante ad altri fuorchè all'Ordinario del luogo, e in tema di presentazione spettante al Capitolo o a patroni privati.

Tuttavia si può ancora opporre che il canone 3 rispetta *i diritti quesiti*.

Ma *nel caso nostro* bisogna distinguere il diritto quesito *per fondazione* dal diritto quesito per altro titolo. Anche la consuetudine, equiparata alla legge (canoni 25, 26, ecc.) è legittimo titolo per acquistare diritti, eppure il canone 403 riprovando ogni contraria consuetudine ha tolto di mezzo pure tutti i diritti *quesiti* in virtù di essa. Eguale apprezzamento si deve fare delle convenzioni, *transazioni*, perchè non hanno altro substrato che usi o consuetudini. Nè è da trascurare che la norma dettata dal canone 403 è di *diritto pubblico*, e che a questo non può venir derogato da convenzioni o transazioni private: *iuri publico privatis pactis derogari nequit.* Se un Vescovo ed un Capitolo in contesa o in lite circa il diritto di collazione o presentazione, in quanto sorgesse o no dalle tavole di fondazione, avesse fatto col Capitolo una transazione che avesse riconosciuto o ammesso la *fondazione* come titolo, la transazione sarebbe da rispettarsi; non certamente però sarebbero da rispettarsi le transazioni che abbiano avuto *altro* oggetto o materia di contendere.

Abbiamo già detto sopra che cosa si intenda per fondazione; s'intende cioè la *fondazione, costruzione* e *dotazione* di una chiesa, o se si tratta di un beneficio separato, la dotazione di esso: « in erigendo beneficio fundationis « nomine intelligitur actus illius, qui certa bona ecclesiae donet, ut in iisdem « unus ex clericis ecclesiastico munere functurus instituatur » (Berardi I, *diss. IV*, cap. IV ecc). Come la fondazione di un beneficio è atto distinto della sua erezione, così le tavole di fondazione sono distinte dalle Bolle o atti di erezione. In un solo caso le Bolle di erezione equivalgono a tavole di fondazione, ed è quando le disposizioni delle Bolle di erezione siano in dipendenza di condizioni apposte nell'atto di fondazione come nel caso riferito dal De Luca (*De Beneficiis*, disc. 44): « In limine erectionis Ecclesiae collegiatae oppidi nun- « cupati Piazza *ex lege adiecta per eos qui inter vivos, vel per ultimam volun- « tatem bona dederunt pro collegii erectione,* concessum fuit indultum aposto- « licum super iure optandi inter dignitates ».

Con ciò ci sembra di aver detto abbastanza su tale argomento, perchè possa nei singoli casi aversi presente la norma da seguire.

QUESITI MINORI

22. – Il così detto *Sepolcro* nel Giovedì Santo deve farsi in una Cappella che sia nella stessa Chiesa dove hanno luogo le S. Funzioni o può farsi anche in una Cappella separata, sicchè dalla Chiesa non possa assolutamente vedersi l'Altare dove fu collocato il SS. Sacramento; oppure in una Cripta o Chiesa inferiore per accedere alla

quale la processione del Giovedì e Venerdì Santo debba uscire fuori della Chiesa stessa?

R. Il Caerem. Episc., l. II, tit. XXIII, 2 in proposito ha: «aliquod sacellum *intra ecclesiam* ».

E la relativa Rubrica del Missale Romanum, prescrive: « paretur locus *aptus in aliqua capella ecclesiae* vel altari ». Tutto sta dunque nel vedere in che senso si parli di *separazione* della cappella: se questa cioè fa parte, o no della chiesa. Se ne fa parte, anche se dalla chiesa non si vede l'altare, vi si può fare; così, p. es. nell'altare del coro situato dietro l'altare maggiore: così in una cripta disposta nel modo della cripta di S. Lorenzo fuori le mura in Roma; in una delle cappelle che circondano l'abside della Chiesa del « Santo » a Padova. Ne abbiamo un esempio tipico nella *Scala Santa* di Roma, ove il sepolcro si fa nel coro dei Religiosi, che non solo non si vede dalla cappella murale, ove si fa la funzione, ma ne è così separato da dovere uscire da questa stessa per accedervi; in quanto cioè si considera *per modum unius ecclesiae* tutto l'edificio, anche il Sancta Sanctorum affatto inaccessibile.

23. – Nella cattedrale di T. ov'è il privilegio dell'alternativa e ove Cleto suole spesso mancare o arrivar tardi in coro, Dino, canonico parroco, quando lo vede mancare e lo può, supplisce ancorchè non ne sia incaricato; e ciò fa, sia perchè vuol contraccambiare Cleto dei servizi già ricevuti, sia per obbligarselo a rendergli lo stesso servizio quando ne avrà bisogno. Che dire?

R. Cleto obbligato al coro, *in casu* deve soddisfare, o per sè, o *per alium:* dunque, in questo secondo caso, deve dare, almeno in qualche modo, l'incarico ad altri. Se riceve un contraccambio, l'incarico implicitamente esiste essendo creditore, appunto come, nell'esempio, nel supplire con l'intenzione di farsi contraccambiare, Dino dà implicitamente questo incarico a Cleto. Ma per la stessa ragione non può viceversa dirsi che quando Dino supplisce per Cleto *nella speranza* che questo supplisca poi per lui, abbia un qualsiasi incarico da Cleto, che non è ora un creditore, ma piuttosto diverrà debitore, se ha almeno implicita intenzione di obbligarsi.

24. – Il Direttore della Congregazione del Terzo Ordine Francescano deve essere un sacerdote attualmente approvato per le confessioni?

La ragione del dubbio è che il Direttore ha fra gli altri suoi uffici quello di impartire pubblicamente nei giorni stabiliti le Benedizioni Papali e le Assoluzioni Generali.

Orbene, con Decreto del S. Ufficio del 15 dicembre 1910 S. S. Pio X concesse che ogni qualvolta i Terziari si adunino insieme per il detto scopo, e il Sacerdote cui spetta dare l'Assoluzione Generale sia assente, possano riceverla da qualunque sacerdote sia secolare che regolare, *che sia approvato per le confessioni.*

Un Decreto della stessa S. Congregazione del S. Ufficio in data 28 maggio 1914, concedeva ai Superiori Regolari di delegare i sacerdoti del proprio Ordine, sebbene non approvati, ad ascoltare le confessioni, a dare l'assoluzione ecc. ai Terziari *nelle Chiese dell'Ordine.*

Da queste decisioni sembrerebbe dover dedurre che il dare l'Assoluzione Generale ecc. *per sè* richiede nel sacerdote la qualità di confessore. Ora il Direttore che ha per ufficio di impartire le Assoluzioni ecc. non dovrà essere confessore, almeno se non è Regolare ed esercita questo ufficio fuori delle Chiese francescane?

R. Non constat che debba essere confessore. Del resto, può benissimo sostenersi la differenza in quanto che l'Assoluzione di cui si tratta non è sacramentale. Il decreto del 1910 può poi ben interpretarsi nel senso che richiedendosi molte guarentigie nel direttore deputato dal superiore, e non essendo facile riconoscerle lì per lì in un altro sacerdote qualunque, la Sacra Congregazione, *in questo caso*, le abbia tutte concretate, nella sua mente, in quella dell'essere già approvato per le confessioni.

BREVI RISPOSTE

37. - Le rubriche premesse ai nuovi uffici di S. Gabriele e S. Raffaele *In primis Vesperis* ecc. riguardano pure gli uffici degli Angeli Custodi, e dell'Apparizione di S. Michele Arc., o, a dir meglio, si applicano secondo i casi *ad mentem aliarum rubricarum et decretorum.*

38. - Dove la festa dell'Apparizione di S. Michele Arcangelo è festa soppressa, occorrendo (come l'anno corrente) nella feria III delle Rogazioni, riteniamo che in Coro, facendosi la Processione, vi sia l'obbligo di cantare tanto la Messa *de festo* con l'assistenza di Corali, quanto la Messa delle Rogazioni.

39. - Entrando in chiesa dalla porta minore e passando da lato dell'altare del SS. Sacramento, posto a 20 metri di distanza dalla detta porta, si deve da chi entra e chi esce fare la genuflessione, non *vi rubricarum, sed ex debita reverentia.*

40. - Per osservare il Cerem. Episc. l. II c. XXVII n. 25 il Vescovo dovrà regolarmente leggere l'Epistola mentre la canta il Suddiacono, e così l'*Alleluja* e il *Confitemini* resteranno al posto loro.

41. - Il 3 maggio, il Capitolo di B. che si reca in processione alla Chiesa del SS. Crocifisso *extra moenia*, ove celebra la Messa, doveva celebrare ivi la Messa della Invenzione della S. Croce, titolare, e non quella del Patrocinio di S. Giuseppe che peraltro doveva celebrarsi nella chiesa capitolare.

42. - Il can. 813 § 1 è tassativo e vieta assolutamente di celebrare senza alcun ministro: in casi straordinari potrà domandarsi un indulto speciale alla S. C. dei Sacramenti.

43. - Il diritto liturgico non si occupa degli ecclesiastici ascritti a Ordini cavallereschi che incedano, per questo titolo, in *speciale* abito prelatizio: il posto da assegnare loro, dipende solo dai *legittimi* privilegi dell'Ordine, purchè sia pure legittimo l'uso che se ne fa in date circostanze.

44. - Ripetiamo che l'obbligo di assistere ai divini uffici, per il beneficiato, è obbligo personale dal quale egli non si può esimere senza giusta causa e senza la debita discrezione. Non può un canonico abitualmente assentarsi, sapendo che altri, suo amico o a lui per altro titolo obbligato, facilmente lo supplirà: poichè tale abituale supplenza diverrebbe di fatto una coadiutoria arbitraria contro il prescritto del can. 419 § 1.

45. - In fine di Prima deve osservarsi la consuetudine di farsi il segno di croce all'*Adiutorium nostrum*, e al *Dominus nos benedicat* (S. R. C., 3156).

46. - Un canonico cui compete il privilegio di portar l'anello, anche se dottore, non può portarlo che con unica gemma o pietra preziosa (M. P. Pio X, 21 febbraio 1905, n. 80), a meno che altra *esplicita* concessione, sia nel documento del privilegio.

47. – Fu già veduto che le fallenze debbono darsi ai presenti: non può opporsi dal puntatore che questo calcolo volta per volta lo costringerebbe a un gravoso lavoro per stabilire la quota: non occorre invero far la ripartizione volta per volta, e vi sono buoni metodi in uso in tutti i capitoli numerosi per agevolare il còmpito, e d'altra parte il fine della legge non può frustrarsi in un caso particolare per una ragione generale che potrebbe invocarsi da tutti.

LEGGI, DECRETI E GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA

Il regolamento per l'applicazione del decreto sugli ulteriori miglioramento del Clero.

La *Gazzetta Ufficiale* del 12 luglio, reca il Regio decreto n. 910 datato 2 luglio 1922, contenente detto Regolamento, che riproduciamo per intero.

Cap. I. *Economi spirituali di parrocchie vacanti.* – Art. 1. — L'onorario che, alla pubblicazione del presente decreto viene corrisposto sul bilancio del Fondo per il culto agli economi spirituali civilmente riconosciuti, durante la vacanza delle parrocchie aventi un reddito beneficiario netto inferiore alle annue lire 900 fissate nella legge 4 giugno 1899, n. 191, sarà aumentato di ufficio dall'Amministrazione del Fondo per il culto fino al limite di 1000 lire stabilito dall'art. 2 del decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 164 con decorrenza dalla data del R. *Placet* e non più indietro del 1° luglio 1920 quando la data fosse anteriore.

Art. 2. — Dagli economi spirituali, che erano bensì in carica al 1° luglio 1920, ma cessarono dall'ufficio innanzi alla data di pubblicazione del presente decreto, dovrà essere richiesto l'aumento per il tempo delle loro funzioni alla Direzione generale del Fondo per il culto con apposita domanda in carta bollata.

Egualmente è fatto obbligo di domanda in carta bollata agli economi spirituali, che saranno nominati dopo la pubblicazione del presente decreto, alla quale domanda dovranno essere allegati in carta semplice:

a) bolla di nomina e R. *Placet* in originale o copia autentica;

b) dichiarazione del distrettuale subeconomo dei benefici vacanti, da cui risultino, a seconda del caso, la data e la causa della vacanza della parrocchia, cioè se per rinunzia, trasferimento, promozione o decesso del titolare, oppure la data della cesssazione dall'ufficio dell'economo predecessore di colui che presenta la domanda, e la data precisa in cui questi ha assunto la reggenza della parrocchia.

Art. 3. — Agli effetti, tanto dell'aumento degli onorari già concessi, quanto nei riguardi delle nuove concessioni, sarà computato, fino alla concorrenza delle 1000 lire, e con le modalità stabilite dall'articolo 4 della legge

30 dicembre 1900, n. 454, l'importo dei preesistenti assegni erariali e di quelli per indennità di decime, che siano a carico del bilancio del Fondo per il culto.

Art. 4. — Nel caso in cui agli economi spirituali indicati nei precedenti articoli, sia dovuto anche un assegno per le spese di culto ai termini dell'art. 2 della legge 4 giugno 1899, n. 191, dell'art. 34 del regolamento 25 agosto 1899, n. 350, e del 4° comma dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1900, n. 454, sarà tenuto conto degli aumenti concessi ai parroci, per tale titolo, dai decreti-legge 17 marzo 1918, n. 396, e 6 luglio 1919, n. 1156, nonchè dal R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1409.

L'assegno sarà corrisposto dal giorno della effettiva assunzione della reggenza della parrocchia.

Art. 5. — Nei riguardi degli economi spirituali, indicati nell'articolo primo rimane ferma, anche per l'aumento di assegni concesso dal decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 164, la esenzione da qualsiasi imposta e tassa accordata dall'ultimo capoverso dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1900, n. 454.

Cap. II. *Vicari e cappellani, curati autonomi e indipendenti.* – Art. 6. — Il supplemento accordato dall'art. 3, n. 1, del decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 161, ai vicari e cappellani curati, civilmente riconosciuti, che esercitano con autonomia e indipendenza completo ministero parrocchiale, fino ad assicurare loro una congrua, compresi i prodotti casuali, di L. 1500 annue, sarà conferito, su domanda in carta bollata, in base alla situazione patrimoniale del beneficio, compresi i prodotti casuali, alla data del 1° luglio 1920, quando si tratti di vicari o cappellani in carica in quel momento, oppure alla data del R. *Placet* se si tratti di vicari e cappellani nominati successivamente. Il riconoscimento civile non è richiesto per i vicari e cappellani curati appartenenti alle sedi suburbicarie romane o soggetti al vescovo nella qualità di parroco.

Art. 7. — Alla domanda dovranno essere uniti i sottoindicati documenti in carta semplice:

a) attestato vescovile, confermato dal R. subeconomo dei benefici vacanti, comprovante che la Vicaria o Cappellania si trova nelle condizioni volute dall'art. 3, n. 1 del decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 164 e dall'art. 6 del presente R. decreto;

b) copia autentica della bolla di nomina e del relativo R. *Placet* salvo per quest'ultimo il caso previsto dal capoverso del precedente art. 6;

c) certificato del sindaco, costatante il numero legale attuale e permamente, degli abitanti nella circoscrizione della Vicaria o Cappellania;

d) situazione patrimoniale attiva e passiva del beneficio ove esista, compresi i prodotti casuali, al 1° luglio 1920 o alla data del R. *Placet* e quando questa non occorra, alla data della bolla di nomina se il vicario o cappellano è stato nominato dopo il 1° luglio 1920.

La situazione dovrà essere vidimata dal Subeconomo dei benefici vacanti, e se fanno parte del beneficio beni immobili affittati, dovrà esservi fatta menzione dei relativi contratti di locazione con la indicazione delle corrisposte annuali.

e) certificato dell'autorità ecclesiastica, confermato dal Subeconomo dei benefici vacanti, da prodursi nel caso che determinati beni o rendite di compendio del beneficio siano gravati legittimamente da speciali oneri religiosi e legati pii; dal quale certificato dovrà risultare:

1. La data ed il rogito del titolo di costituzione o fondazione di ciascun onere o legato;

2. L'ammontare delle spese di adempimento di ognuno di essi;

3. La designazione del cespite di rendita compreso fra le attività indicate nella situazione patrimoniale di cui alla lettera *d*) sul quale l'onere o legato grava.

Al certificato deve essere unito un estratto autentico in carta libera della parte essenziale dei titoli costitutivi di cui al n. 1. Nel caso di irreperibilità dei medesimi in causa di distruzione, dispersione o per qualsiasi altro motivo attestato da competente autorità, potranno essere esibiti documenti di sicura attendibilità dai quali risulti altresì possibile la identificazione dei beni gravati.

Potrà prescindersi dalla esibizione di titoli o documenti equipollenti quando l'onere sia stato già riconosciuto ed ammesso come sussistente agli effetti della tassa di manomorta o di passaggio di usufrutto, o di altra imposizione fiscale.

f) la polizza di assicurazione contro gli incendi per i fabbricati compresa la canonica, se sono assicurati.

Art. 8. — Quando non esistano altri Enti o persone private obbligate a sostenere le spese di culto o per il servizio della Chiesa spetta al vicario o cappellano l'aumento del 15 per cento sulla congrua di L. 1500, esercitando esso ministero e funzioni parrocchiali.

Però deve farne espressa domanda ed esibire in aggiunta ai documenti indicati nell'art. 7 anche i seguenti:

a) attestato della Giunta comunale – non del solo sindaco – dal quale consti che non esistono fabbricerie, cappelle, confraternite, nè altre istituzioni congeneri, che finora abbiano provveduto alle spese per l'esercizio del culto o per il servizio della chiesa;

b) dichiarazione sottoscritta dall'investito e confermata dal Subeconomo dei benefici vacanti, dalla quale risulti che le spese medesime, non esistendo corpi o Enti morali o privati, a ciò obbligati, sono effettivamente ed inevitabilmente a carico del titolare della vicaria o cappellania.

Quando risulti provato che il titolare medesimo provveda per lunga consuetudine, in tutto o in parte, con denaro proprio, alle usuali spese di culto inerenti al suo ufficio, malgrado la esistenza di fabbricerie, chiese, cappelle, opere, confraternite o altre istituzioni congeneri, gli è dovuto l'assegno totale o parziale, secondo il caso, se gli Enti suddetti non posseggono sufficiente rendita patrimoniale, esclusi i proventi eventuali ed incerti, oppure sia provato che la rendita deve essere erogata obbligatoriamente in funzioni speciali e sempre quando non esistano altri Enti morali o private persone, che siano obbligate a provvedere alle accennate spese. Però in tale caso il vicario o cappellano deve produrre una copia autentica, su carta libera, dei conti consuntivi, approvati dalla autorità competente, per le fabbricerie e altri Enti

della specie, riferibilmente agli anni 1918, 1919, 1920 se trattasi di vicaria o cappellania provvista di titolare al 1° luglio 1920, mentre, nel caso di vacanza in quella data, dovranno i conti riferirsi all'ultimo triennio anteriore alla data della Bolla vescovile o del R. *Placet*, secondo il caso, per la nomina del nuovo investito.

Art. 9. — L'accertamento delle attività e passività, la liquidazione, la concessione ed il pagamento degli assegni, nonchè la notifica della avvenuta liquidazione e concessione, saranno effettuati dalla Direzione generale del Fondo per il culto con le norme e modalità stabilite per i parroci dalla legge 4 giugno 1899, n. 191, dal regolamento 25 agosto 1899, n. 350, e dal R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1409.

È conseguentemente applicabile il disposto all'art. 4 di detta legge 4 giugno 1899, n. 191 riferibilmente alle imposte e tasse ivi specificate.

Non sarà però ammessa in deduzione dalle attività del beneficio, nè comunque accreditata nella liquidazione, alcuna spesa per assistenza e coadiuvazione nel caso di vicarie e cappellanie che abbiano meno di 3000 abitanti.

Art. 10. — Avverso la liquidazione effettuata dall' Ufficio è ammesso il reclamo al Consiglio di amministrazione, entro 90 giorni dalla notifica, con specificazione e motivazione delle questioni e produzione dei necessari documenti. Il reclamo dev'essere redatto in carta bollata, mentre i documenti possono essere estesi in carta semplice.

In mancanza di reclamo nel termine prefisso, la liquidazione s'intenderà accettata e diventerà definitiva e irretrattabile, anche per i futuri investiti, salvo il caso di variazione permanente nella consistenza patrimoniale della dotazione del beneficio, che ne modifichi la sostanza.

Nel caso di reclamo entro il termine suaccennato, la liquidazione effettuata dall'Ufficio dovrà ugualmente considerarsi definitiva e invariabile, salvo il caso previsto nella fine del comma precedente, in quelle parti della liquidazione che dal ricorrente non siano state espressamente impugnate con analoga motivazione.

Art. 11. — Alle vicarie o cappellanie, aventi meno di 200 abitanti è è applicabile ciò che dispone l'art. 28, n. 4, della legge 7 luglio 1866, n. 3036, per le parrocchie in tale condizione.

Art. 12. — Ai titolari delle vicarie e cappellanie erette dopo il 30 giugno 1920 sarà corrisposto il supplemento di congrua soltanto nel caso previsto per le parrocchie dell'art. 35 del regolamento 25 agosto 1899, n. 350.

Cap. III. *Canonici dei Capitoli Palatini e cattedrali* - Art. 13 — Il supplemento concesso dall'articolo 3, n. 2, del decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 164, per assicurare ai canonici palatini e cattedrali una congrua di L. 3000, se investiti di particolare dignità o ufficio, di L. 2500 se semplici, e di L. 1500 se minori ossia beneficiati, mansionari, ecc., sarà corrisposto ai singoli investiti che siano anche civilmente riconosciuti, salvo quelli delle sedi suburbicarie non soggetti a tale condizione, e in ogni caso non oltre il numero stabilito pei canonici o cappellani o beneficiati delle chiese cattedrali dall'articolo 6 della legge 15 agosto 1867, n. 3848 e dall'articolo 8 della legge 11 agosto 1870, n. 5784.

La concessione sarà fatta in base alla situazione patrimoniale del rispettivo beneficio al 1 luglio 1920, quando si tratti di canonico in carica in quel momento, oppure alla data del R. decreto di nomina o del R. *Exequatur* o del R. *Placet*, secondo il caso, se trattati di canonico nominato successivamente.

A tale effetto ciascun Capitolo dovrà trasmettere alla Direzione generale del Fondo per il culto un prospetto contenente le seguenti indicazioni, alla data del 1 luglio 1920, quale prospetto approvato con deliberazione capitolare, sarà confermato dall'Ordinario diocesano e vidimato dal R. subeconomo dei benefici vacanti.

1. Composizione del Capitolo al 1 luglio 1920, secondo i titoli di fondazione o creazione, o gli statuti che dovranno essere indicati e occorrendo esibiti in copia od in estratto autentico su carta libera.

2. Cognome e nome e qualifica dei singoli investiti al 1 luglio 1920 con la data, secondo il caso, del decreto o bolla di nomina e del R. *Placet* o *Exequatur*. Qualora alcuno di essi fosse cessato dall'ufficio dopo il 1 luglio 1920, dovrà essere indicata la data e la causa, e dovrà inoltre indicarsi se e da chi sia stato sostituito, e con quale decorrenza, nonchè la data, in tal caso, della nomina e del riconoscimento civile del successore.

3. Dotazione di ciascun canonicato o beneficio con la indicazione specifica dei redditi e proventi varii come segue :

a) rendite patrimoniali distinte secondo la natura di esse;

b) quota di partecipazione alle masse capitolari in base alla media del triennio 1918-1919-1920;

c) quota di distribuzioni corali secondo la media del triennio anzidetto ;

d) assegni corrisposti all'investito per adempimento di legati pii o per altro titolo in causa del suo ufficio;

e) indicazione specifica dei singoli oneri e passività gravanti ciascun canonicato o beneficio con riferimento ai rispettivi titoli costitutivi da esibirsi in copia o estratto autentico della parte essenziale su carta libera, salvo che l'onere sia stato riconosciuto ed ammesso agli effetti della tassa di manomorta, di passaggio di usufrutto o di altre imposizioni fiscali. Nel caso di irreperibilità dei titoli potranno essere prodotti documenti equipollenti come è detto nell'art. 7 del presente decreto.

Al prospetto saranno allegate le domande in carta bollata di ciascun investito, insieme ai rispettivi RR. decreti o Bolle di nomina coi relativi *R. Placet* od *Exequatur* in originale o in copia autentica su carta libera a seconda del caso. I canonici e beneficiati delle chiese cattedrali nelle sedi suburbicarie di Roma sono dispensati dalla produzione del *Placet* od *Exequatur*, per effetto del disposto dell'art. 16 della legge 13 maggio 1879, numero 214 e dall'art. 1 del R. decreto 25 giugno successivo n. 320. Ne sono dispensati pure i canonici palatini avvenendo la loro nomina per decreto Reale.

Art. 14. — Il riscontro e l'accertamento delle notizie contenute nel prospetto di cui al precedente art. 13, la determinazione delle attività e passività, la liquidazione, la concessione ed il pagamento del supplemento di congrua dovuto a ciascun investito nonchè la notifica della liquidazione allo

investito medesimo, saranno effettuati dall'Amministrazione del Fondo per il culto con le norme e modalità in vigore per le parrocchie compresa, quella che subordina il pagamento dell'assegno alla esibizione del certificato prescritto dall'art. 30 del regolamento 25 agosto 1899, n. 350, salvo quanto viene disposto nell'articolo seguente.

Art. 15. — Non è deducibile agli effetti della determinazione dell'assegno supplementare alcuna spesa per l'abitazione o per la coadiuvazione e assistenza. Non sono deducibili le imposte e tasse di carattere personale e famigliare.

Non è dovuto inoltre alcun aumento o assegno accessorio a titolo di spese di culto.

Art. 16. — È applicabile anche ai canonici e beneficiati la disposizione contenuta nell'art. 10 del presente decreto per l'eventuale reclamo contro la liquidazione, al Consiglio di amministrazione e per la invariabilità e definitività della liquidazione, anche in confronto dei futuri investiti, nei casi indicati nel secondo e terzo comma del medesimo art. 10.

Art. 17. — Il canonico, che sia nel tempo istesso anche parroco, non può percepire due supplementi di congrua, ma è ammesso a scegliere, fra i due assegni, quello che meglio gli convenga.

Cap. IV. *Vescovi e arcivescovi.* – Art. 18. — Il supplemento dovuto ai vescovi e arcivescovi per elevarne la congrua fino a L. 12.000 annue in applicazione dell'art. 3, n. 3, del decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 161, sarà liquidato e corrisposto indipendentemente dallo ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento e delle decime abolite, non essendo più applicabile il limite imposto dall'art. 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dall'art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727.

Art. 19. — Ai vescovi e arcivescovi che già percepiscono un supplemento di rendita in virtù delle disposizioni indicate nel precedente articolo, sarà concesso di ufficio l'aumento fino alla congrua di L. 12,000 con facoltà ad essi di chiedere la revisione della liquidazione, se lo credono di loro interesse, in in base alla situazione patrimoniale della Mensa al 1° luglio 1920, purchè ne presentino domanda, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 20. — Tanto i vescovi che arcivescovi, che intendano fare uso della facoltà loro riservata dall'articolo precedente, quanto coloro che, non avendo fin qui percepito alcun supplemento di rendita, credano tuttavia di avere diritto ad un assegno di congrua per effetto dell'articolo 3, n. 4, del decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 164, devono farne domanda su carta bollata alla direzione generale del Fondo per il Culto, producendo i seguenti documenti in carta libera:

a) bolla di nomina e R. *Exequatur* in originale od in copia autentica:

b) stato delle attività della Mensa, compresi i cattedratici, alla data del 1° luglio 1920 o alla data del R. *Exequatur* per i vescovi investiti successivamente, nonchè delle passività sì patrimoniali che inerenti al ministero vescovile, gravanti obbligatoriamente sulla Mensa alle medesime date. Se fanno parte della Mensa beni immobili affittati dovranno essere indicati i relativi contratti di locazione. Così pure dovranno essere indicati i titoli costitutivi

degli oneri, dalla esibizione dei quali titoli in copia od estratto autentico su carta libera potrà prescindersi, se l'onere è stato riconosciuto ed ammesso agli effetti della tassa di manomorta, di passaggio di usufrutto o di altra imposizione fiscale, mentre nel caso di irreperibilità dei titoli stessi, per dispersione, distruzione, ecc., potranno essere accettati documenti equipollenti come è detto nell'art. 7 del presente decreto. Lo stato deve essere conformato dall' economo o subeconomo dei benefici vacanti.

c) attestato del vescovo o arcivescovo e del Capitolo della chiesa cattedrale, confermato dall' economo o subeconomo dei benefici vacanti, da cui risulti con riferimento, quando ne sia il caso, alla causa dell' obbligo ed alla disposizione o ai titoli relativi:

1. Se esiste sagrestia, fabbriceria, opera, maramma o altro Ente e Fondazione che provveda alle spese di manutenzione, culto o ufficiatura della cattedrale, e nel caso affermativo in quale misura abbia contribuito per ciascun genere di spesa, nell'ultimo triennio.

2. Se ed in qual misura vi abbia provveduto o contribuito nel triennio medesimo il Capitolo della cattedrale.

3. Nel caso di inesistenza di alcuno degli Enti suddetti o di insufficienza del reddito posseduto dai medesimi, quale sia stato nell'ultimo triennio l'importo effettivo della spesa sostenuta obbligatoriamente dal vescovo o arcivescovo per la sua parte.

4. Quale somma egli abbia spesa per la predicazione;

d) dichiarazione a firma del vescovo o arcivescovo o del vicario generale, constatante l'ammontare degli emolumenti di curia che quest' ultimo percepiva il 1° luglio 1920 o alla data di investitura del titolare della Mensa nominato successivamente. La dichiarazione dev' essere munita di conferma da parte dell' economo o del subeconomo dei benefici vacanti.

I titolari delle Mense, che già percepiscono un assegno supplementare, se ne chiederanno la revisione, potranno essere dispensati dalla presentazione dei documenti indicati nella lettera *a*).

Art. 21. — L'accertamento e la determinazione delle attività e passività della Mensa, alla data del 1° luglio 1920 per i vescovi o arcivescovi che erano allora in carica, e alla data del R. *Exequatur* per quelli nominati successivamente, la liquidazione, la concessione, ed il pagamento dell' assegno supplementare, nonchè la notifica della liquidazione, saranno eseguiti dalla Direzione generale del fondo per il culto con i criteri e le norme in vigore per le parrocchie, salvo ciò che particolarmente per i titolari delle Mense viene stabilito negli articoli susseguenti.

Del pari sono applicabili ai titolari anzidetti le norme riguardanti l'eventuale reclamo al Consiglio di amministrazione, nonchè la definitività e invariabilità della liquidazione, salvo però il caso di una nuova investitura.

Art. 22. — Non è computabile in attivo il reddito presunto dall'episcopio, nè tampoco quello della casa di villeggiatura, salvo che l'uno o l'altra abbia parti redditizie, nel quale caso dovrà essere considerato fra le attività il profitto ricavabile dalle medesime. Per contro sono dedotte in tutti i casi dalle attività della Mensa le imposte e le spese di riparazione nella misura stabilita dall'art. 8 del R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1409.

Art. 23. Le spese di riscossione sono ammissibili in ragione del 5 per cento quando fra le attività siano comprese prestazioni in generi, oppure una notevole quantità di rendite in denaro esigibili fuori della sede del vescovo e sia dimostrata la esistenza, tanto nell'un caso, quanto nell'altro, di un esattore retribuito.

Art. 24. — È ammesso in deduzione l'ammontare della quota di concorso quando è dovuta.

Riferibilmente alla imposta sul patrimonio deve tenersi presente la disposizione di esonero contenuta nell'art. 8 n. 6, del decreto-legge 22 aprile 1920 n. 494, nel capo 2 lettera *a*) delle istruzioni 8 maggio 1920, del Ministero delle finanze e nell'art. 8 n. 6 del decreto-legge 5 febbraio 1922, n. 78.

Non sono deducibili le tasse di carattere personale e famigliare come quella di famiglia, fuocatico, valore locativo, vetture, domestici, ecc.

Art. 25. — Sarà ammesso in deduzione il compenso dovuto al vicario generale e determinato nella somma di L. 2500 compresi in essa gli emolumenti di curia percepiti dal vicario generale e risultanti dal documento indicato nell'art. 20, lettera *a*), del presente decreto.

Nel caso di vescovadi di notevole e riconosciuta importanza potrà essere ammessa anche la spesa di un segretario, il cui emolumento dovrà essere provato nel modo stabilito per il vicario generale con l'art. 20, lettera *a*), del presente, decreto mal a spesa deducibile non potrà oltrepassare la somma di L. 1500.

Art. 26. — Allorquando sia provato che la spesa per la predicazione e quelle per il culto, la ufficiatura e la manutenzione della cattedrale sono in realtà e legittimamente a carico del vescovo o arcivescovo in tutto o in parte, può essere ammessa in deduzione delle attività della Mensa una somma che l'Amministrazione stabilirà, a titolo di compenso o concorso alle spese anzidette, con riguardo alla importanza della sede e della chiesa, nonchè in relazione alla entità dall'onere e del reddito patrimoniale della Mensa.

Art. 27. — È dovuto un solo assegno supplementare se il vescovo o l'arcivescovo è investito di più Mense ; ma in tale caso può essere ammessa in deduzione dal cumulo delle attività delle varie Mense, la spesa di un vicario generale per ogni Mensa, e così pure la spesa per la casa di abitazione nel caso in cui una delle diocesi sia priva di episcopio e non esista persona o Ente morale obbligato a provvedervi.

Cap. V. *Disposizioni generali.* – Art. 28. — Agli effetti della concessione degli assegni contemplati dal presente decreto non sono deducibili le pensioni o corrisposte vitalizie di natura ecclesiastica che non costituiscono un preesistente onere patrimoniale inerente a derminati beni, e neppure sono ammesse in deduzione le imposte o riserve di parte del reddito beneficiario a favore dei cessati investiti.

Non sono del pari deducibili le quote di ammortamento per sorte e interessi, di debiti contratti per restauro o miglioramento di immobili, per la gestione patrimoniale del beneficio o della Mensa, per la esplicazione dei fini dell'Ente o per qualsivoglia altra causa.

Art. 29. — Tutti gli assegni da conferirsi in applicazione del decreto-

legge 2 febbraio 1922, n. 164, sono soggetti alla prescrizione quinquennale stabilita dall'art. 2144 del Codice civile.

Art. 30. — L'Amministrazione del Fondo per il culto potrà chiedere agli investiti tutti i documenti ed elementi, che crederà necessari in aggiunta a quelli espressamente indicati nel presente decreto.

Le disposizioni contenute nell'art. 37 del regolamento 25 agosto 1899, n. 350, e riguardanti i notai direttori e conservatori di archivi, e in genere tutti coloro che sono investiti di pubblico ufficio, si estendono alle richieste che occorrerà rivolgere ad essi in esecuzione del decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 164, e del decreto Reale presente.

Art. 31. — I procuratori generali presso le Corti d'appello dovranno dare partecipazione alla Direzione generale del fondo per il culto di ogni concessione del R. *Exequatur* o del R. *Placet* non solamente per i parroci ed economi spirituali, ma anche per i vicari e cappellani curati autonomi e indipendenti, per i canonici maggiori e minori e per i vescovi e arcivescovi.

Altrettanto dovranno fare gli economi generali dei benefici vacanti, aggiungendo la indicazione della data e della causa della cessazione dall'Ufficio del precedente titolare o reggente, nonchè della data in cui il nuovo investito ha cominciato ad esercitare effettivamente il suo ufficio.

Art. 32. — L' Amministrazione ha facoltà di concedere un acconto del supplemento di congrua che potrà spettare ai vicari curati, canonici e vescovi, quando ne facciano espressa richiesta nella documentata domanda che devono presentare.

La concessione dell'acconto potrà avvenire quando l' Amministrazione sia in possesso di attendibili elementi che le diano modo di stabilire con equo criterio, la misura dell'acconto, salvo ad effettuare la formale e completa liquidazione, dopo che la occorrente istruttoria sarà compiuta.

Avvenuta l'approvazione della liquidazione sarà soddisfatto all'investito quanto di meno abbia riscosso con l'accordatogli acconto; mentre, se risulterà avere egli percepito una somma maggiore di quella dovuta, l'Amministrazione avrà diritto a ritenerne l'intero importo nei primi pagamenti dell'assegno, senza pregiudizio dell'azione di ricupero che potrà esercitare, occorrendo, anche sulle rendite beneficiarie, tanto in sede piena, quanto in sede vacante.

CRONACA ECCLESIASTICA

Atti Pontificii. — Un numero extra-ordinem degli *Acta Ap. Sedis* pubblicato il 25 luglio reca in latino questo generoso documento del S. P. in favore della Russia stremata dalla fame:

« Venerabili Fratelli, salute ed Apostolica Benedizione. — È vivo ancora nella memoria di tutti il commovente appello che il Nostro compianto Predecessore Benedetto XV, or fa un anno, rivolgeva per le infelicissime popola-

zioni della Russia, travolte dalla pestilenza e dalla fame in « una delle più spaventose catastrofi della storia » facendo anche presente ai Governi delle varie Nazioni la necessità di una pronta ed efficace azione comune per sovvenire a così immensa sciagura. Egualmente non è sfuggito all'attenzione vostra la consimile e più recente invocazione di aiuto che Noi, eredi della stessa missione di amore affidataCi dal Divin Redentore, indirizzammo ai Rappresentanti delle Nazioni civili, adunati a Genova, perchè concordemente si adoperassero a ricondurre tra quelle popolazioni desolate « lo stato normale dello umano consorzio »; mentre alle popolazioni stesse, quantunque divise per antica infelicità dei tempi, dalla Nostra comunione, volemmo che pur giungesse con la parola del conforto, il voto ardente del Nostro cuore paterno di vederle alfine partecipi con Noi della cattolica unità.

« Certo, pur fra le tante distrette private e pubbliche delle Nazioni quasi tutte, la carità dei buoni ha corrisposto generosamente agli appelli del Romano Pontefice, e in particolar modo – Ci è caro professarlo solennemente – si segnalarono nella liberalità ed unanimità dei ben organizzati sussidi i Nostri diletti figli delle regioni più fiorenti dell'America, guadagnandosi con ciò la riconoscenza dell'umanità e specialmente di tanti infelici salvati dalla morte; e nemmeno è da tacere della vistosa somma votata allo stesso scopo dal Senato Americano.

« Ma i soccorsi non furono e non potevano essere pari all'immensità del flagello. Di giorno in giorno pervengono a Noi sempre più dolorose le notizie, sempre più angosciosi gli appelli d'innumerevoli vittime innocenti, e fra esse, di milioni di bimbi, di giovinetti, di donne e di vecchi, condannati irreparabilmente o alla più stentata delle vite, o alla più orribile delle morti.

« Con tutta la forza adunque del Nostro animo di Supremo Pastore, con tutto lo strazio del Nostro cuore di Padre, in nome della missione di carità universale, che Iddio Ci ha affidato, Noi alziamo di nuovo il grido della pietà, l'implorazione dell'aiuto; e Ci raccomandiamo specialmente a Voi, Venerabili Fratelli, e, per mezzo vostro, a tutti i fedeli, a tutte le anime pietose e gentili, perchè come crescono fuor di misura le angustie, così *dilatentur spatia caritatis*.

« Ma poichè, come Voi ben sapete, la efficacia e il frutto della beneficenza richiede pure un saggio ordinamento così nella raccolta, come nella distribuzione dei sussidi, sarà certo vostra cura amorosa, Venerabili Fratelli, di raccogliere, come più stimerete opportuno le elargizioni; le quali alla loro volta, per mezzo di pie e generose persone da Noi designate, saranno portate sui luoghi stessi delle calamità e ripartite fra i più bisognosi senza distinzione di religione o nazionalità.

« Infine per incoraggiare altresì con l'esempio un'opera tanto necessaria, vogliamo Noi stessi partecipare fra i primi anche alla nuova contribuzione con quel sussidio che le presenti condizioni di questa Sede Apostolica Ci consentono, cioè con **due milioni e mezzo** di lire. Ma sopra tutto vi concorreremo colla preghiera, raccomandando al Divin Redentore le popolazioni russe che muoiono di fame, a Noi tanto più dilette quanto più sventurate, ed invocando su di esse, come su tutti i loro benefattori, particolarmente su ciascuno di Voi, Venerabili Fratelli, e su ciascuno dei promotori di questa così meri-

toria crociata di carità cristiana, l'Apostolica Benedizione, pegno di celesti ed imperiture ricompense.

« Dal Vaticano, li 10 luglio 1922 ».

L'esempio di tale generosità, che ha del prodigioso, in confronto alla augusta povertà della Santa Sede ha riempito di ammirazione anche la stampa più ostile al Papato. Nè meno meravigliosa è la provvida e intelligente organizzazione data dal S. Padre all'opera di soccorso, avendo egli costituito una apposita commissione di 11 ecclesiastici di varie nazioni, che ha inviato nelle plaghe più centrali fra quelle devastate dal flagello, a Roston, Ekaterinodar a Mosca, per presiedere direttamente e nel luogo alla distribuzione dei soccorsi. Chiunque dà al Santo Padre è quindi sicurissimo che il suo contributo *al più presto* e *nel miglior modo* si convertirà in efficace conforto di quelle povere vittime.

Cause di beatificazione e canonizzazione. — Sono stati pubblicati i seguenti decreti della S. C. dei Riti:

Su l'*eroicità delle virtù* della ven. Teresa Eustochio Verzeri, fondatrice delle figlie del S. Cuore di Gesù, di Bergamo: 2 aprile 1922 (*A. A. S.*, XIV, 235); del ven. Pier Giuliano Eymard, fondatore dei Sacerdoti del SS. Sacramento [ib. 386], e della ven. Maria Michela del SS. Sacramento, fondatrice delle Ancelle della Carità di Valencia [ib. 389] entrambi in data 11 giugno 1922; della ven. Giovanna Antida Thauret, fondatrice delle Suore di Carità di Besançon: 9 luglio [ib. 429].

Su *l'introduzione della causa* del S. d. D. Pietro Casani: nativo di Lucca nel 1570, resosi ivi nel 1594 religioso dei Chierici regolari della Madre di Dio, fatto sacerdote venne poi in Roma, ove si unì a S. Giuseppe Calasanzio per la fondazione dell'Istituto delle Scuole Pie, considerato dapprima come filiazione del precedente, e in questo rimase anche dopo la divisione operata da Paolo V nel 1617; fu rettore della chiesa di S. Pantaleone in Roma, maestro dei novizi, visitatore generale dell'Istituto Calasanziano che mirabilmente propagò in Italia, Austria, Germania e Polonia. Fu mirabilmente attivo per la salute delle anime, soffrendo perciò indicibili persecuzioni e fino il carcere: morì nel 1647. Il Postulatore della Causa è il R. P. Francesco Tiboni, delle Scuole Pie [cfr. ibid. p. 308]; del S. d. D. Contardo Ferrini, laico: nacque in Milano nel 1859, studiò a Pavia nel Collegio Borromeo conseguendo con somma lode la laurea in giurisprudenza, e vincendo una borsa per proseguire gli studi a Berlino, ove si recò nel 1884, passando poi a Parigi e Roma. Insegnò il diritto romano nelle Università di Messina, di Modena e poi di Pavia, conseguendo una fama universale con opere e monografie celeberrime. A tale intensa vita di studio unì sempre una elevatissima pietà, e tale studio della perfezione da esser comunemente paragonato a S. Luigi Gonzaga e a S. Giovanni Berchmans. Commoventissime prove se ne hanno negli *scritti religiosi* e nella *biografia* raccolta da D. Carlo Pellegrini (prevosto di S. Calimero a Milano) che ne è anche Postulatore della Causa. Morì prematuramente per tifo il 17 ottobre 1902. La sua vita è il più mirabile esempio che offrano i nostri tempi del connubio fra la santità e la scienza [cfr. ib. p. 433].

RECENSIONI

MIONI Mons. UGO, *Manuale di missionologia*, Milano « Vita e pensiero » 1921, In-8° di p. 536, L. 12.

Il titolo del libro basta già a svelarne l'attualità e l'opportunità, mentre finalmente l'interessamento per le Missioni va per molti segni e per molti motivi, risvegliandosi alacremente. Ad opera della Unione Missionaria del Clero, dietro l'incitamento vivace di Roma, in alcuni Seminari già si istituiscono cattedre, o almeno si tengono conferenze di missionologia, e anche il laicato cattolico, mosso finalmente da tante voci, incomincia a desiderare di *conoscere*, almeno, il lavoro missionario, per coadiuvarlo in quei tanti modi che il S. P. Benedetto XV gli ha indicato e che Pio XI non si stanca di inculcare nuovamente. Il volume del Mioni corrisponde in modo egregio a questo stato di cose: si divide in tre libri: *Storia delle Missioni; Corporazione alle Missioni; Statistica delle Missioni* e il primo è molto erudito, il secondo completo e organico (vi si desidera solo un più frequente contatto con gli atti Pontifici), il terzo esatto, quanto almeno poteva permetterlo il non avere a propria disposizione la statistica ufficiale da noi recensita nel precedente fascicolo. Unica da noi nel suo genere, quest'opera fornisce una cognizione assai ampia e chiara di quanto riguarda le Missioni, e con la profusione delle notizie utili e dilettevoli che offre, sprona efficacemente ad amarle, beneficarle, aiutarle insegnandone con molta praticità le sante e facili industrie.

VENEZIANI PIER LUIGI, *Per la libertà della scuola*, Milano, « Vita e pensiero » 1922. Un vol. in-8° di pagine 72, L. 2,50.

La libertà della scuola è una delle questioni che da un poco in qua maggiormente occupano i diversi partiti. Invero, giacchè si grida tanto *libertà*, si dovrebbe riconoscere che questa libertà deve primamente manifestarsi nel campo dell'istruzione, poichè condizione di vita per un popolo è assai più la libertà intellettuale, spirituale e morale, che non la fisica ed economica. Il Veneziani, che da tempo prende parte al buon combattimento, poteva ben presentarci una sintetica e chiara trattazione dell'argomento, e l'ha fatto, invero, con questo volume che propugna l'autonomia comunale scolastica e la libera concorrenza delle scuole, dimostrando col fatto, che, quando i cattolici chiedono allo Stato la libertà della scuola, non domandano privilegi, ma si pongono sul terreno del diritto comune e chiedono il rispetto di quei diritti naturali e divini che sono anteriori allo Stato medesimo, e il patrimonio nativo di ogni cittadino.

Imprimatur: Fr. ALBERTUS LEPIDI O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: † JOSEPH PALICA, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

ANTONIO GENTILI, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia del Senato del dott. Giovanni Bardi - Via della Dogana Vecchia 27.